SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 29 gennaio 2021, n. **47**.

Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di più ministri;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-*sexies*, che prevede che con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera *a)*, ai sensi degli articoli 44-*bis*, commi 2 e 3, 44-*ter*, commi 1-*bis*, 2, 3-*bis* e 4-*bis*, e 44-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, in particolare, l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»;

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare:

a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

b) l'«opera audiovisiva» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

c) l'«opera audiovisiva di nazionalità italiana» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220;

d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» è la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana è inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonché della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;

h) il «documentario» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220;

i) l'«opera di animazione» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220;

l) il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 2.

Opera di espressione originale italiana

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana è l'opera europea, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie:

a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera;

b) le opere cinematografiche, televisive e *web* di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, fatto salvo quanto stabilito alla lettera *c)* del presente comma;

c) le opere cinematografiche, televisive e *web* di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana è prevalentemente finanziaria, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:

1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata;

2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante;

d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e *web* di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.

Art. 3.

Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana è dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal fornitore di sevizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera medesima o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione, rilasciata ai sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base del modello predisposto dalla medesima Direzione e pubblicato sul sito *web* istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente regolamento, contenente le seguenti indicazioni:

a) sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *cc)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*. In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l'istanza si intende accolta.

3. Avverso tale comunicazione i soggetti interessati possono proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.

4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana può essere effettuata anche d'ufficio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Art. 4.

Elenco delle opere di espressione originale italiana

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, pubblicato sul sito *web* istituzionale della Direzione stessa. L'inserimento di un'opera nell'elenco ha esclusivamente valore di pubblicità notizia.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli articoli 3 e 4 del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento».

3. Le istanze per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana, già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 gennaio 2021

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 535

TABELLA 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ALLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D)

PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 100 PUNTI	
REQUISITI OPERE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA	
Requisito	**Punti**
A) CULTURA, STORIA, IDENTITÀ ITALIANE	
A.1 Opera basata su format originale italiano	30
A.2 Soggetto e sceneggiatura ovvero copione/testi/*storyboard* dell'opera audiovisiva tratta da opera letteraria italiana o comunque da altra opera italiana protetta dalla legge sul diritto d'autore	25
A.3 Soggetto e sceneggiatura ovvero copione/testi/*storyboard* dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, di costume, fantastiche, artistiche o culturali italiane ovvero riguardanti personalità italiane	25
B) CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ ITALIANE	
B.1 Opera prodotta per una quota ≥ 50% da un'impresa italiana[1]	25
B.2 Presenza di: attore principale/conduttore/*cast* principale, regista, sceneggiatore, autore, compositore delle musiche originali italiano[2]	20
B.3 Montaggio finale realizzato da imprese o professionisti italiani ≥ 50%[1]	15
B.4 Presenza di: direttore della fotografia, soggettista, *story editor*, *story boarder*, animatore, disegnatore, *show-runner*, costumista, direttore della fotografia, scenografo italiano[2]	15
B.5 Riprese in studio in Italia (≥ 50% delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani)[1]	15
B.6 Effetti digitali realizzati da imprese o professionisti italiani ≥ 50%[1]	10
B.7 Effetti speciali realizzati da imprese o professionisti italiani ≥ 50%[1]	10
B.8 Montaggio video realizzato da imprese o professionisti italiani ≥ 50%[1]	10
B.9 Lavoro di laboratorio realizzato da imprese o professionisti italiani ≥ 50%[1]	10
B.10 Pre-produzione realizzata da imprese o professionisti italiani ≥ 50%[1]	10
C) LUOGHI ITALIANI	
C.1 Ambientazione del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia (≥ 50% per cento delle scene della sceneggiatura ambientate, in modo esplicito, univoco e riconoscibile, in Italia)[1 3] ovvero C.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano (≥ 50% delle scene contenute nella sceneggiatura in esterno in Italia, desumibile in modo esplicito, univoco e riconoscibile, in Italia)	50

1 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

2 Il punteggio è cumulabile in presenza di due o più figure elencate.

3 Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia se la storia si svolge in Italia; a tal fine non ha incidenza se l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio.

TABELLA 2: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ALLE OPERE DI ANIMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C)

PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 100 PUNTI	
REQUISITI OPERE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA – OPERE DI ANIMAZIONE	
Requisito	**Punti**
A) CULTURA, STORIA, IDENTITÀ ITALIANE	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva in animazione tratta da opera letteraria, disegnata (fumetti, *graphic novel*) di autore italiano, anche di narrativa infantile, o comunque da altra opera italiana protetta dalla legge sul diritto d'autore	25
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva in animazione riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, di costume, fantastiche, artistiche o culturali italiane ovvero riguardanti personalità italiane	25
B) CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ ITALIANE	
B.1 Preproduzione – produzione (dal *layout* al *compositing* finale) e post-produzione interamente svolta in Italia con più del 50% dei talenti creativi italiani ovvero 100% della produzione esecutiva dell'opera affidata ad uno studio di animazione italiano con più del 50% dei talenti creativi italiani[1]	100
B.2 *Storyboard* e *animatics* realizzati in Italia ≥ 50%[1]	25
B.3 Animazione realizzata in Italia ≥ 50%[1]	25
B.4 *Layout* realizzati in Italia ≥ 50%[1]	20
B.5 Lavoro di *lighting*, *rendering* e compositing realizzato in Italia ≥ 50%[1]	20
B.6 Presenza talenti creativi italiani con residenza fiscale in Italia[2] tra i seguenti: regista, soggettista/sceneggiatore, *character designer*, scenografo, supervisore *storyboard*, supervisore dell'animazione, compositore delle musiche originali	15
B.7 Editing audio/video finale realizzato in Italia ≥ 50%[1]	10
C) LUOGHI ITALIANI	
C.1 Scenografie e ambientazioni che, sul piano iconografico, richiamano l'arte, l'architettura e il paesaggio italiani	50

1 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.
2 Il punteggio è cumulabile in presenza di due o più figure elencate.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):

«Art. 2. *(Definizioni)* — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) "servizio di media audiovisivo":

1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera *i)* del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su Internet quale il *webcasting* e il video quasi su domanda quale il *near* video *on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera *m)* del presente articolo. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

h) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera *g)*;

i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere *aa)* e *bb)*;

m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero

2) sono titolari di diritti secondari;

q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;

3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;

3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

cc) "opere europee":

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

1.1) le opere originarie di Stati membri;

1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);

1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;

1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive,

al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

«Art. 44-*bis (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)*. — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020.

3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Art. 44-*ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari)*. — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;

b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.

1-*bis*. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata al 17 per cento, a decorrere dal 2020.

3-*bis*. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

a) al 4 per cento nel 2020;

b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.

4-*bis*. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti.

5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.

Art. 44-*quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta)*. — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.

1-*bis*. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, fino al 3 per cento;

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, fino al 4,5 per cento.

1-*ter*. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis* è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 4.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

3. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

4. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quinquies*, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 1-*bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.

6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»:

«Art. 2. — 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.».

Note all'art. 3:

— Il Capo III - Sezione V (articoli 46, 47, 48 e 49) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca:

«Semplificazione della documentazione amministrativa»

— Per il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento» abrogato dal presente regolamento è pubblicato, per estratto,nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 2013 n. 54.

21G00054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 2021.

Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che dispone testualmente: «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;

Visto il successivo comma 43 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone quanto segue: «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e

le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato che la predetta disposizione prevede altresì, per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, che in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicati gli stessi criteri e modalità, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati;

Rilevato che ciascuno dei predetti enti può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

Visto l'art. 3, punto 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cui i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile;

Visto l'art. 3, punto 2, secondo cui «Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.»;

Visto l'art. 3, punto 3 il quale prevede che, ai fini dell'ammissibilità al contributo, le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; le richieste devono altresì riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; inoltre alla data

della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

Visto l'art. 4, punto 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che dispone testualmente: «Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti»;

Visto il successivo punto 4 dell'art. 4 che prevede che il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di comunicare, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, modalità informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla pubblicazione del modello di presentazione della domanda;

Vista la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Visto altresì il successivo punto 5 dell'art. 4 che prevede che i comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Rilevata la necessità di approvare, per il triennio 2021-2023, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, tenuto conto dei criteri di priorità, di ammissibilità e di selezione di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che i progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni richiedenti il contributo

1. Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, hanno facoltà di richiedere i contributi, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Art. 2.

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile.

Art. 3.

Modello istanza

1. È approvato il modello di istanza riportato all'allegato 1, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le cui finalità sono riportate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.

2. L'istanza è prodotta da parte dei comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni già trasmesse e presenti in detto sistema.

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 5.

Ammissibilità delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalità individuate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2;

b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

2. Non sono ammesse domande formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Istruzioni e specifiche

1. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova istanza, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente istanza che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI

ALLEGATO

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A RIGENERAZIONE URBANA

COMUNE DI

CODICE ENTE BDAP

VISTI i commi 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 21 gennaio 2021 il quale prevede che hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dal citato comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del predetto DPCM prevede, tra l'altro, che "*Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:*
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 3 del citato DPCM indica quali sono le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo ed, in particolare, che gli interventi considerati ammissibili sono:

"a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile".

Le predette richieste di contributo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, devono indicare, inoltre, il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

ATTESO che l'ultimo rendiconto della gestione approvato trasmesso alla BDAP dai Comuni di cui alla citata lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del richiamato DPCM è quello riferito all'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATI gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di false dichiarazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite nella programmazione annuale o triennale e rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

Chiede

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, il contributo per interventi di rigenerazione urbana, di seguito specificati:

Codice CUP: Descrizione:

Casistica prevista dall'articolo 3, comma 1, DPCM:

Finanziamento parziale: Enti Finanziatori: Quota parte cofinanziata:

Costo Complessivo: di cui spese progettazione:

Richiesta contributo (Importo complessivo): di cui spese progettazione esecutiva:

Cronoprogramma lavori - Piano dei costi	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Il Responsabile del Servizio finanziario Il Rappresentante legale

21A02156

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 marzo 2021.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici «Gregorio VII», in Roma, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale e a rilasciare i relativi titoli.

LA DIRETTRICE GENERALE
DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 1° settembre 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Roma via G. Alessi 126, successivamente trasferita in via Gregorio VII 126, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici «Gregorio VII» con sede a Roma in via via Gregorio VII n. 126, abilitata al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto direttoriale del 10 settembre 2009, con il quale la SSML «Gregorio VII» avente sede in Roma è stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Gregorio VII n. 126 a Via Pasquale Stanislao Mancini n. 2;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2019, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale n. 59/2018;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, volte a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Vista l'istanza per l'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di secondo ciclo di durata biennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59 presentata dall'ente gestore della SSML «Gregorio VII» di Roma in data 21 febbraio 2020, nonché i successivi adeguamenti;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva e di valutazione di cui al verbale della riunione telematica del 21 settembre 2021;

Tenuto conto del nulla osta ministeriale per l'avvio dei corsi di secondo ciclo, espresso con nota n. 25450 del 21 settembre 2020;

Considerati gli esistenti contenziosi amministrativi attualmente incardinati e pendenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in merito alla legittimità del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018, ed ai relativi atti conseguenti e collegati;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici Gregorio VII di Roma è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale e a rilasciare i relativi titoli.

2. I titoli di cui al comma 1 sono equivalenti ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione e alla mediazione linguistica, ai diplomi di laurea di secondo ciclo di durata biennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato».

Art. 2.

1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno tenere presso la sede approvata a tal fine, in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini n. 2, e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo è di novanta studenti per anno, per un numero complessivo di centottanta studenti per l'intera coorte biennale di secondo ciclo.

2. Al fine di garantire l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto non potrà non tenere conto degli esiti dei contenziosi amministrativi richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le eventuali statuizioni giudiziali potrebbero determinare, se ed in quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La direttrice generale: GARGANO

21A01858

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2021.

Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 15 febbraio 2021, n. 38, con il quale l'on. Roberto Speranza è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 3 marzo 2021, n. 53, con il quale il sen. prof. Pierpaolo Sileri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) all'attività di promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, nonché al finanziamento e al cofinanziamento pubblico-privato e alla valorizzazione del ruolo dei ricercatori e del personale addetto alla ricerca, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali, nonché le altre attività inerenti agli IRCCS;

b) nell'ambito delle professioni sanitarie, alle attività connesse alla tenuta dei rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali;

c) alla disciplina dei medici militari, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'attività svolta dagli stessi e al relativo rapporto di lavoro, in raccordo con i Ministeri competenti;

d) all'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari;

e) alle competenze in materia di dispositivi medici;

f) alle competenze relative alle malattie rare;

g) al monitoraggio delle politiche sanitarie relative all'invecchiamento della popolazione.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri è delegata:

a) la partecipazione alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;

b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;

c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del segretario generale e delle direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

b) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

c) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 632

21A02124

DECRETO 12 marzo 2021.

Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sig. Andrea Costa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 15 febbraio 2021, n. 38, con il quale l'on. Roberto Speranza è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 3 marzo 2021, n. 53, con il quale il sig. Andrea Costa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute, sig. Andrea Costa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) alla prevenzione sanitaria, limitatamente alla medicina sportiva, nonché alle tematiche relative alla lotta contro il *doping*; alla relazione tra le politiche della salute e lo sport;

b) all'igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana;

c) alla sanità e all'ambiente;

d) alla prevenzione, al monitoraggio e ai percorsi terapeutici connessi al fenomeno delle dipendenze;

e) alla materia relativa al monitoraggio degli investimenti dell'edilizia sanitaria.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa è delegata:

a) la partecipazione alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;

b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;

c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provve-

dimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del segretario generale e delle direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

b) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

c) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 30 marzo 2001, n. 165;

g) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 633

21A02153

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2021.

Modifica al decreto 19 luglio 2017 con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2017 con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (CN) - corso Asti n. 27 - è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 17 marzo 2021 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 settembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 19 luglio 2017 per le quali il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (CN) - corso Asti n. 27 - è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

21A01944

DECRETO 25 marzo 2021.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ai Centri di saggio ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995, sulla base dei quali il riconoscimento degli organismi ufficiali preposti alla effettuazione delle prove di campo, ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, è effettuato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta documentata degli interessati e il mantenimento di tale riconoscimento è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 194/1995, definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo che i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità degli enti preposti a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per

i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2021 e recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, in corso di registrazione;

Considerato che, in osservanza alle misure contenute nel decreto-legge di cui sopra, non sussistono le condizioni per completare le ispezioni finalizzate alla verifica dell'idoneità dei Centri di saggio preposti ad effettuare l'esecuzione di prove di campo per valutare l'efficacia di prodotti fitosanitari di nuova formulazione;

Considerato, inoltre, che:

permane l'interesse pubblico alla continuità e permanenza delle funzioni degli organismi ufficiali preposti alla effettuazione delle prove di campo;

che la grave situazione epidemiologica e le misure anti COVID non consentono alla scrivente amministrazione l'effettuazione delle ispezioni richieste ai fini della idoneità;

con riferimento alla soc. CBC (Europe) s.r.l. la scadenza dei termini di idoneità intervenuta il 23 febbraio 2021 non è imputabile a negligenza o colpa della stessa;

conseguentemente l'idoneità debba essere prorogata a sanatoria dal 23 febbraio 2021 fino alla data del presente provvedimento con contestuale fissazione di un termine di scadenza di idoneità stabilito al 31 dicembre 2021;

Considerato che i Centri di saggio riconosciuti da questo Ministero per l'esecuzione delle prove di che trattasi, devono comunque garantire ai committenti la propria idoneità;

Ritenuto necessario prorogare l'idoneità dei Centri di saggio in scadenza nel corso del corrente anno, sino al 31 dicembre 2021, al fine di modulare l'espletamento delle previste verifiche ispettive, compatibilmente con l'andamento epidemiologico della pandemia;

Decreta:

Articolo unico

1. L'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo dei Centri di saggio di cui all'allegato 1 del presente decreto è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Le visite ispettive, previste ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, finalizzate alla verifica dei Centri di saggio di cui all'allegato 1, saranno espletate nel corso dell'anno, compatibilmente e in conformità alle disposizioni legate al contenimento e gestione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il direttore generale: ANGELINI

ALLEGATO *1*

Centri di Saggio per i quali l'idoneità è prorogata al 31/12/2021

Centro di Saggio	Scadenza prevista
Agrigeos S.r.l. Via Giordano Bruno, 136 95131 **Catania**	04/04/2021
Agritec S.r.l. Via Giovenco, snc 67058 **San Benedetto dei Marsi (AQ)**	02/04/2021
AgriNewTech S.r.l. Via Largo Paolo Braccini, 2 10095 **Grugliasco (TO)**	14/10/2021
A.S.T.R.A. – Innovazione e Sviluppo Ag. per la Sperim. Tecnologica Ricerca Agroambientale S.r.l. Via Tebano, 45 48018 **Faenza (RA)**	30/04/2021
BASF Italia S.p.A. Via Marconato, 8 28811 **Cesano Maderno (MI)**	05/06/2021
Bioagritest S.r.l. Via Mulino del Capo 85010 **Pignola (PZ)**	04/09/2021
Biotek Agriculture Italia S.r.l. Via Scrimiari, 26/a 37129 **Verona**	26/10/2021
Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" Via Argini Nord 3351 40014 **Crevalcore (BO)**	01/10/2021
CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 20834 **Nova Milanese (MB)**	23/02/2021
CERZOO - Centro ricerche per la zoot. e l'ambiente Loc. Possessione di Fondo 29122 **S. Bonico (PC)**	02/07/2021

Centro di Saggio	Scadenza prevista
Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. Via S. Pertini, 37 44124 **Ferrara**	29/03/2021
Centro di Sperim. e Assistenza Agricola – Az. Speciale Camera di Commercio, Industria, Art. e Agric. Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona Via Quarda Superiore, 16 17100 **Savona**	25/06/2021
Staphyt Italia S.r.l. Corso di Porta Nuova, 15 20121 **Milano**	11/04/2021
Centro di Saggio Biospheres della Società Biotecnologie BT S.r.l. Frazione Pantalla 06059 **Todi (PG)**	21/09/2021
CO.R.AGRO S.r.l. Via Raffaele Failla, 34 95042 **Grammichele (CT)**	09/10/2021
CREA. – FRC Centro di saggio di Caserta Via Torrino, 2 81100 – **Caserta**	21/10/2021
Corteva Agriscience Italia S.r.l. Via dei Comizi Agrari, 10 **2610 Cremona**	19/10/2021
Innovaricerca S.r.l. Via Argenta, 36/A 44124 **Monestirolo (FE)**	28/06/2021
FEM IASMA Via E. Mach, 1 38010 **S. Michele a/Adige (TN)**	08/06/2021
ProAgri S.r.l. Via Mauro Contò, 35 70052 – **Bisceglie (BA)**	29/06/2021
Precision Testing S.r.l. Via Ponzilovo, 7 37055 **Ronco all'Adige (VR)**	23/03/2021

Centro di Saggio	Scadenza prevista
Res Agraria s.r.l. Via A. Canova 19/2 64018 **Tortoreto Lido (TE)**	30/10/2021
SATA S.r.l. Strada Alessandria, 13 15044 **Quargnento (AL)**	28/02/2021
Seleagroresearch – Centro di Saggio S.r.l. Via S.S. 18, snc 84025 – **Eboli (SA)**	05/10/2021
SESAT (Servizi di Saggio di Agrotecniche) Via IX novembre, 15 81055 **S. Maria Capua Vetere (CE)**	06/04/2021
Studio Associato Agri-Consulting Via degli Arditi, 19 67051 **Avezzano (AQ)**	27/06/2021

21A02023

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2021.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Burrata di Andria» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 2016/2103 del 21 novembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/2103 della Commissione del 21 novembre 2016 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Burrata di Andria»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) 2021/484 della Commissione del 16 marzo 2021, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Burrata di Andria», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Burrata di Andria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) 2021/484 della Commissione del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 100 del 23 marzo 2021.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Burrata di Andria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«BURRATA DI ANDRIA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Burrata di Andria» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La «Burrata di Andria» I.G.P. è un formaggio prodotto con latte vaccino e ottenuto dall'unione di panna e formaggio a pasta filata. L'involucro è costituito esclusivamente da pasta filata che racchiude, al suo interno, una miscela di panna e pasta filata sfilacciata.

2.1 - Materia prima

Il latte vaccino impiegato nella produzione della «Burrata di Andria» deve possedere le seguenti caratteristiche:

Grasso p/p	> 3,30%
Proteine p/p	> 3,20%
Cellule somatiche	≤ 400.000 cell/ml
Inibenti	assenti
Indice crioscopico	< 520 mc°
Carica batterica mesofila 30° C	≤ 100.000 ufc/ml per latte pastorizzato
Carica batterica mesofila 30 °C	≤ 300.000 ufc/ml per latte crudo
Tutti i valori dei parametri relativi alla materia prima su indicati si intendono quali valori allo stabilimenti di trasformazione immediatamente prima della lavorazione	
Acidità gradi SH % 6.00:8.00, oppure pH 6.60:6.80	
Aflatossina M1	< 0.05 ppb
Fosfatasi	
se latte crudo	positiva
se latte pastorizzato	negativa

La panna utilizzata nella composizione della «Burrata di Andria» proviene dalla centrifugazione del latte o del siero di latte fresco; successivamente subisce il trattamento di pastorizzazione secondo i seguenti parametri:

temperatura/tempo ≥ 75°/40'' se la percentuale di grasso è compresa tra il 10-20%,

oppure:

temperatura/tempo ≥ 80°/20'' se la percentuale di grasso ≥ al 20%.

Per la pastorizzazione della panna è possibile utilizzare anche qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consenta di ottenere un effetto di risanamento equivalente.

Per la produzione della «Burrata di Andria» è possibile utilizzare panna fresca pastorizzata, panna UHT confezionata, o loro miscele, rispettando i requisiti microbiologici previsti dalla normativa cogente.

2.2 - Prodotto finito

Caratteristiche morfologiche, fisico-chimiche, microbiologiche, organolettiche

Peso	Il peso della «Burrata di Andria IGP» varia tra i 100 g e i 1000 g
Aspetto	La «Burrata di Andria IGP» si presenta di colore bianco latte, con involucro di spessore ≥ 2 mm circa
Consistenza del ripieno	Massa sfilacciata spugnosa immersa nella panna
Forma	Si presenta di forma rotondeggiante a forma di sacca, dalla caratteristica chiusura apicale realizzata manualmente e di dimensioni tali da poter consentire eventualmente la legatura dell'apice tramite rafia alimentare.
Stracciatella	Il ripieno è ottenuto con pasta filata «stracciata» sfilacciata e immersa in panna
Umidità	compresa tra 50% e 70%
Linea Burrata di Andria delattosata	Lattosio < 0,1 g / su 100 g
Rispetto dei requisiti microbiologici	dettati dalla normativa cogente

Gli indicatori riportati di seguito sono stati individuati e valutati dall'Organizzazione nazionale assaggiatori formaggio (ONAF):

fuoriuscita di panna al taglio;

sfilacci interni di dimensioni variabili;

all'aroma, piacevoli sentori di lattico fresco o cotto, burro, panna;

Art. 3.

Zona Geografica

L'area geografica lavorazione, trasformazione, produzione e di confezionamento della «Burrata di Andria» IGP è rappresentata dall'intero territorio della Regione Puglia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo del formaggio «Burrata di Andria» viene monitorato documentando per ognuno gli input e gli output durante la produzione della materia prima, la caseificazione, la marchiatura e l'etichettatura. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i soggetti della filiera, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Per poter risalire a tutte le fasi della filiera, dal prodotto finale alla materia prima, i produttori devono tenere nota su apposito registro della quantità di latte e del quantitativo di prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La «Burrata di Andria» viene prodotta tutto l'anno e il metodo di lavorazione prevede le fasi e i relativi passaggi riportati di seguito.

5.1 - Produzione

La produzione della Burrata di Andria può avvenire utilizzando latte crudo oppure pastorizzato a 72 °C per 15 secondi, o con qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consente di ottenere un effetto di risanamento equivalente (fostatasi alcalina negativa – *ndr)*.

5.1.a - Acidificazione

Si procede alla acidificazione del latte con fermenti selezionati, latte innesto o siero innesto, oppure con l'aggiunta di acidi alimentari (acido citrico o acido lattico).

Nel caso di acidificazione con l'inoculo di fermenti selezionati, latte innesto o siero innesto, si provvede prima alla termizzazione del latte in caldaia alla temperatura compresa tra 36/39°C.

5.1.b Riscaldamento

All'acidificazione del latte, effettuata con acidi organici alimentari, segue il riscaldamento in caldaia a temperature comprese tra 35 - 37°C.

5.1.c - Coagulazione

Segue l'aggiunta del caglio utilizzando caglio di vitello naturale, o con coagulante microbico - nel rispetto di particolari tradizioni alimentari. La coagulazione avviene in pochi minuti. A coagulazione avvenuta si procede alla rottura della cagliata fino all'ottenimento di grani della dimensione di una nocciola. A questa fase segue un periodo di riposo nel corso del quale il siero sgronda dalla cagliata che si assesta e acidifica per la filatura.

5.1.d - Filatura

La cagliata viene poi filata con acqua bollente e, può essere salata.

5.1.e - Formatura-raffreddamento

Opportunamente lavorata, una parte di pasta filata deve essere ridotta in fettucce sfilacciate a mano, quindi raffreddate in acqua, fino a formare un ammasso, che miscelato con panna costituirà il ripieno (stracciatella) della «Burrata di Andria». Lo sfilaccio manuale consente alla panna di amalgamarsi meglio alla pasta filata, inoltre, al fine di mantenere le sue caratteristiche e di garantire l'artigianalità del prodotto, lo sfilaccio effettuato manualmente, non deve subire processi di rottura/taglio tali da trasformare i «lucini»/sfilacci irregolari in un ammasso «tritato».

La restante parte di pasta filata viene forgiata in sacchetti che vengono riempiti con la stracciatella il ripieno precedentemente preparato. Dopo aver rinchiuso su se stesso il sacchetto con il suo contenuto e modellata con cura l'imboccatura, la forma viene immediatamente sigillata con acqua bollente e/o legata al collo con legacci. Raffreddata in acqua per un tempo che varia secondo la pezzatura.

5.1.f - Salatura

La fase di salatura può avvenire mediante immersione in salamoia, dopo raffreddamento, o essere già avvenuta in pasta durante la filatura oppure in panna (*cfr.* 5.1.d).

5.2 - Confezionamento

La «Burrata di Andria» deve essere confezionata nell'azienda di produzione all'interno della zona geografica delimitata all'art. 3, in quanto si tratta di un prodotto fresco che tende facilmente a deperire.

La «Burrata di Andria» può essere confezionata:

in sacchetti di materiale plastificato per alimenti, o in altro materiale consentito per legge, eventualmente avvolta con carta plastificata o di altro materiale consentito per legge e legata all'apice;

avvolta con foglie plastificate o di altro materiale consentito per legge, di colore verde;

in vaschette, in barattoli o bicchieri e/o immersa nel liquido di governo.

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 4°C ± 2, altresì in fase di servizio logistico può essere tollerata una temperatura di 6°C ± 2. La pezzatura di ogni confezione è compresa tra 100 g e 1000 g.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La «Burrata di Andria» è un formaggio tipico pugliese che si differenzia dagli altri per la sua particolare tecnica di lavorazione e per le sue caratteristiche organolettiche. Queste ne fanno uno dei più pregiati e particolari prodotti caseari della Puglia e del Mezzogiorno d'Italia.

Si tramanda oralmente che in un'antica masseria nei primi decenni del secolo scorso il sig. Lorenzo Bianchino abbia inventato la «Burrata di Andria». Si racconta che a causa di una forte nevicata, non potendo trasferire il latte in città, dovendo necessariamente trasformarlo e soprattutto utilizzare la panna o crema che naturalmente affiorava, seguendo il concetto di produzione delle *mantèche* (involucri di pasta filata stagionata in cui è conservato il burro), provò a realizzare con lo stesso principio un prodotto fresco. A questo si aggiunga la tipica connotazione della cultura contadina, refrattaria allo spreco e avvezza al riutilizzo di ogni avanzo di produzione. Così che, il sig. Bianchino, pensò di mescolare insieme i residui della lavorazione della pasta filata con della panna ed avvolgere il tutto in un involucro fatto anch'esso di pasta filata.

La Burrata di Andria, si presenta come un sacchetto di pasta filata foggiato a mano nel quale includere «sfilacci» della stessa pasta filata e panna. L'insieme di panna e «sfilacci» di pasta filata è detto stracciatella. Il termine stracciatella deriva proprio dalle modalità di preparazione del contenuto. La pasta filata viene infatti stracciata a mano a formare dei «lucini» irregolari.

Una delle prime segnalazioni risale al 1931 nella «Guida del Touring Club» e il successo della «Burrata di Andria» fu sin da subito enorme, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto da trovare nello Scià di Persia uno dei suoi estimatori più fedeli. Il gusto semplice e burroso di questo tipico prodotto pugliese, permette di soddisfare tutti coloro che, avvicinandosi alla cucina mediterranea, cercano prodotti semplici, genuini e poco elaborati.

La «Burrata di Andria» ha una notevole presenza nei menù di numerosi ristoranti del mondo dove si evidenzia il pregio di tale prodotto specificandone la provenienza andriese. Il prodotto «Burrata di Andria», oltre ad aver mantenuto inalterato il legame tra tradizione produttiva e territorio, ha raggiunto una notorietà ancora più significativa se si considera la durata limitata (*shelf-life*) del prodotto che ne frena la commercializzazione. Trattandosi, infatti, di un prodotto che va consumato fresco, la burrata sembrerebbe essere trascurata dagli operatori commerciali più importanti e relegata ad un mercato di nicchia. Nonostante ciò il prodotto presenta una consolidata domanda evidentemente legata al raggiungimento di una ottima reputazione presso i consumatori.

Sono molti gli articoli sia sulla stampa nazionale che estera dedicati a questo formaggio. Il «Corriere della Sera» in un'inchiesta del 26 agosto 1977, parla della «Burrata di Andria» come di una eccellenza casearia della Puglia e di tutto il mezzogiorno d'Italia.

Un articolo di Repubblica del 16 dicembre 1999 tra i prodotti da salvaguardare cita espressamente la «Burrata di Andria».

Viene definita poi un formaggio fantastico ed unico in un articolo di Allan Bay su www.vivimilano.it/atavola

Il Sole 24 Ore, in un articolo del 30 luglio 1999 parla della Burrata come di una eccellenza della Puglia.

In un articolo de La Stampa, a firma di Vanna Pescatori, «La Mondanità» il prezioso formaggio è citato nel menù della cena di gala organizzata dalla Ferrari prestigiosa casa automobilistica di Maranello.

Davide Paolini in un articolo nell'inserto domenicale, Tempo Liberato de Il Sole 24 ore dal titolo «Giacimenti gustosi da salvaguardare» associa «la Burrata di Andria» ad altre prelibatezze della nostra cultura culinaria come la mozzarella di bufala campana, la coppa piacentina, il caciocavallo silano, etc.. da tutelare e salvaguardare.

Il 18 agosto del 1990 Nicola Dante Basile, nell'inserto di agricoltura de Il Sole 24 Ore descrive come «impegnativa» la «Burrata di Andria», sicuramente a significare l'attenzione e la quasi venerazione da rivolgere ad un formaggio di simile fattura nell'articolo «Formaggi, il pecorino guida l'export».

Nel 2000, a seguito della istituzione presso il Ministero delle politiche agricole (con il decreto ministeriale n. 350/1999) del registro dei prodotti tradizionali, la «Burrata di Andria» viene immediatamente inserita nel suo primo elenco dalla Regione Puglia.

Viene definita anche «Un gioiello di latte» nella rubrica i week end di «*Slow food*» i profumi della Puglia di Federico II di Alberto Pejrano del 9 ottobre 2000. Nel sito web www.stayinitaly.com nella sezione relativa alla Regione Puglia tra i formaggi è citata come tipicità della Puglia la «Burrata di Andria». Alcuni altri nel sito web www.agipzone.com definiscono la «Burrata di Andria» raffinatissima.

Nonostante la sua breve *shelf-life*, la «Burrata di Andria» è molto apprezzata all'estero anche in paesi lontani come gli Stati Uniti dove settimanalmente il prodotto viene spedito da alcune aziende associate. Una testimonianza è il menù di una nota catena di ristoranti «Il Fornaio» che è solita organizzare dei periodi tematici in cui proporre determinate specialità e prelibatezze.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo prescelto è CSQA certificazioni S.r.l. - direzione generale - via S. Gaetano, 74 36016 Thiene (VI) tel: +39 0445 313011 fax: +39 0445 313070 e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

8.1 - L'indicazione geografica protetta «Burrata di Andria» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o dall'acronimo «I.G.P.».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e pubblici purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

8.2 - Il logo dell'indicazione geografica protetta «Burrata di Andria» è costituito dall'insieme grafico dei simboli e parole raffigurato di seguito:

8.3 - Il logo «Burrata di Andria I.G.P.» deve essere riprodotto su etichette e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro - calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio - non sia inferiore al 10% e superiore al 25% della superficie totale della veste grafica.

Indici colorimetrici

Pantone 281 C	Bordo esterno, testo «Burrata di Andria», tratto Burrata e elemento grafico a simboleggiare le 2 «mani»
Pantone 306 C	Colore di riempimento dell'elemento grafico a simboleggiare il «latte» e del testo «I.G.P.»

21A01979

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «All Services società cooperativa di lavoro e servizi», in San Ferdinando.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 2006, n. 129/2006, con il quale la società cooperativa «All Services società cooperativa di lavoro e servizi», con sede in San Ferdinando (RC) – codice fiscale 01574430805 – è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori: dott. Marco Fantone, dott. Francesco Indrieri e dott. Gianluigi Caruso ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota del 29 luglio 2008 con la quale il commissario liquidatore dott. Gianluigi Caruso ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2008, n. 123/2008 con il quale l'avv. Massimiliano Sgroi è stato nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa in sostituzione del dott. Gianluigi Caruso, dimissionario;

Vista la nota del 9 maggio 2010, con la quale il commissario liquidatore avv. Massimiliano Sgroi ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2010, n. 351/2010 con il quale il dott. Giuseppe Versace è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Massimiliano Sgroi, dimissionario;

Visto il decreto dell'8 ottobre 2019, n. 360/2019 con il quale il dott. Giuseppe Grillo è stato nominato commissario liquidatore unico della società di cui in premessa in sostituzione dei commissari liquidatori dott. Marco Fantone, dott. Francesco Indrieri e dott. Giuseppe Versace, revocati dall'incarico;

Vista la nota del 15 novembre 2019 con la quale il commissario liquidatore, dott. Giuseppe Grillo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Grillo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che con nota del 6 novembre 2020 la Lega nazionale delle cooperative e mutue, cui il sodalizio risulta aderente, ha comunicato di non essere in grado di fornire la terna di professionisti richiesta;

Richiamata la vigente circolare della competente direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies*», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede, quale criterio generale, un processo di estrazione casuale informatico della medesima banca dati, fermo restando che «Sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rivenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico.»;

Dato atto che, nel caso di specie, si è avuto un gravoso avvicendarsi di più commissari liquidatori a seguito di dimissioni, revoche e rinunce e che la cooperativa si colloca in un contesto socio-economico e ambientale critico;

Ritenuto pertanto opportuno individuare una terna di iscritti nella banca dati dei commissari liquidatori, aventi domiciliazione nella provincia ove ha sede la liquidazione, in possesso dei necessari requisiti di elevata professionalità e particolarmente esperti nella gestione di procedure concorsuali;

Considerato che in data 10 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna individuata dalla competente direzione generale, conformemente a quanto previsto per i casi sopra richiamati di cui alla circolare citata;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 10 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Emanuele D'Innella,

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Emanuele D'Innella, nato a Spinazzola (BT) il 10 febbraio 1948 (codice fiscale DNNMNL48B10I907S), domiciliato in Reggio Calabria (RC), via Nicolò da Reggio, n. 14, c/o studio legale D'Ascola, in sostituzione del dott. Giuseppe Grillo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01856

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Galcoop società cooperativa agricola a r.l.», in Carinola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 13 maggio 1998, con il quale la società cooperativa «Galcoop società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Carinola (CE) – C.F. 00943200618, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Guido Sorvillo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, con la quale la div. VI di questa Direzione generale ha comunicato al rag. Guido Sorvillo l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico conferitogli con il decreto suddetto, a causa di gravi inadempimenti nello svolgimento della procedura;

Considerato che non è pervenuto alcun riscontro alla comunicazione di revoca da parte del rag. Guido Sorvillo;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Guido Sorvillo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del

Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Fabrizio Mauriello, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14 maggio 1985 (C.F. MRLFRZ85E14I234P) e domiciliato in Aversa (CE), via Paolo Riverso, n. 172, in sostituzione del rag. Guido Sorvillo, revocato.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01857

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «General Coop - società cooperativa a responsabilità limitata», in Fara in Sabina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010, n. 281/2010, con il quale la società cooperativa «General coop - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fara in Sabina (RI) – C.F. 00800310575, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lucia Marchetti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lucia Marchetti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Martina D'Ambrogio, nata a Roma (RM) il 31 luglio 1984 (c.f. DMBMTN84L71H501I) e domiciliata in Fara in Sabina (RI), via Lorenzo Rocci n. 19, in sostituzione dell'avv. Lucia Marchetti, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01859

DECRETO 31 marzo 2021.

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle società cooperative e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonché fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021 con il quale, al fine di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative è stato istituito un nuovo regime di aiuti in sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014;

Considerato che l'art. 15 del suddetto decreto prevede, al comma 1, che con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, siano forniti gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni e forniti chiarimenti e dettagli per una migliore attuazione dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

c) «decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese;

d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

e) «società finanziarie»: le società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) «società cooperative»: le società cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato 1 al Regolamento di esenzione, nelle quali la società finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

g) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

h) «Regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti «nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

i) «Regolamenti *de minimis*»: il regolamento *de minimis*, il regolamento *de minimis* agricoltura e il regolamento *de minimis* pesca;

l) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

m) «Regolamento *de minimis* agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

n) «Regolamento *de minimis* pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

o) «produzione agricola primaria»: l'attività definita dal punto 9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione, ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

p) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

q) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

r) «Regolamento registro nazionale aiuti»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

s) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le società cooperative:

a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all'art. 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;

b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal regolamento di esenzione;

c) operanti in tutti i settori produttivi.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:

a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla

partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

Iniziative e spese ammissibili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto, le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative. Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:

a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 17 del regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all'attività di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del regolamento esenzione agricoltura ovvero dal regolamento *de minimis* pesca;

b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell'attività d'impresa e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

2. Le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera *a)*, e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell'allegato n. 1 al presente decreto.

3. Per le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera *a)*, fermo restando quanto esposto al precedente comma 2, sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Sono in ogni caso ritenute non ammissibili le spese:

a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

c) per beni relativi all'attività di rappresentanza;

d) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attività d'impresa;

e) relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

f) relative a commesse interne;

g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.

4. I programmi di investimento di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *f)* del decreto.

5. Il sostegno alle esigenze di liquidità aziendale di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, può essere concesso:

a) per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie e che devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6; in tale fattispecie, il finanziamento è commisurato alle spese ancora da sostenere per il completamento dell'investimento e alle eventuali spese già sostenute e non ancora pagate alla predetta data, oppure,

b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di dodici mesi.

6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalità di cui al precedente comma 5, lettera *a)*, le società cooperative forniscono, nell'ambito del piano di attività per esigenze di liquidità di cui al successivo art. 4, dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalità e alla dimensione finanziaria del programma di investimento già avviato.

7. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalità di cui al precedente comma 5, lettera *b)*, le esigenze di capitale circolante devono essere adeguatamente giustificate dalle società cooperative nell'ambito del piano di attività per esigenze di liquidità di cui al successivo art. 4. Le predette esigenze possono essere commisurate alle seguenti voci di spesa:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi e beni necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;

c) godimento di beni di terzi;

d) costi per il personale.

Art. 4.

Presentazione delle richieste di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al successivo comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;

c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato n. 4, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al precedente comma 1 possono essere presentate alle società finanziarie a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie.

3. Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell'arco di trentasei mesi.

Art. 5.

Valutazione delle richieste

1. La richiesta di finanziamento è valutata dalle società finanziarie sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto e al precedente art. 2.

2. Nell'ambito dell'attività di valutazione, le società finanziarie verificano la sostenibilità dell'iniziativa proposta determinando, sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per investimenti di cui al precedente art. 4, nonché sulla base dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, il costo del programma ammissibile nonché la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma. Per gli interventi a sostegno della liquidità, le società finanziarie verificano l'effettivo fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per esigenze di liquidità di cui al precedente art. 4.

3. Le società finanziarie effettuano, altresì, le verifiche previste dall'art. 8, comma 6, del decreto connesse al Codice antimafia e all'accertamento della regolarità contributiva delle società cooperative.

4. A seguito delle attività di valutazione e verifica effettuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, le società finanziarie adottano, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, la delibera di concessione del finanziamento ovvero di rigetto della domanda, a seconda del caso in cui dette attività di valurtazione e verifica si conludano, rispettivamente, con esito positivo o negativo. Il predetto termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta.

5. Successivamente all'adozione della delibera di cui al precedente comma 4 le società finanziarie presentano al Ministero una relazione istruttoria contenente le risultanze delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le società finanziarie di cui all'art. 14 del decreto.

6. Nel caso di adozione di delibera di concessione del finanziamento, la relazione istruttoria di cui al precedente comma 5 deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi di aiuto ivi previsti.

7. Il Ministero, ricevuta la relazione di cui al precedente comma 6, accerta che le risorse finanziarie richieste trovino adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate e ne dà comunicazione alla società finanziaria. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne dà comunicazione alla società finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilità parziale dell'iniziativa.

8. Le società finanziarie, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, dopo aver accertato la permanenza dei requisiti di ammissibilità e aver effettuato gli adempimenti previsti dal regolamento Registro nazionale aiuti, procedono al perfezionamento della delibera di finanziamento agevolato. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca ed acquacoltura, i predetti adempimenti sono effettuati dalle società finanziarie attraverso la consultazione rispettivamete dei Registri SIAN e SIPA.

9. Per le richieste di finanziamento che, nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto, non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, le società finanziarie provvedono a comunicare alle società coperative proponenti la sospensione della procedura di valutazione.

10. Nel caso di adozione di delibera di rigetto della domanda di finanziamento, la relazione istruttoria di cui al precedente comma 5 deve contenere le motivazioni del rigetto e la descrizione delle attività istruttorie poste in essere.

11. Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione e verifica effettuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 si concludono con esito negativo, le società finanziarie provvedono a comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990, alla società cooperative proponenti le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 6.

Stipula del contratto di finanziamento

1. Per le richieste oggetto di delibera da parte delle società finanziarie, il relativo contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione di cui all'art. 14 del decreto, è stipulato entro centottanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse di cui al precedente art. 5, comma 7. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre sessanta giorni su specifica motivata richiesta delle società finanziarie.

2. Il contratto di finanziamento di cui al precedente comma 1 riporta le condizioni di revoca di cui all'art. 12 del decreto nonché quelle eventualmente previste dai regolamenti unionali di volta in volta applicabili.

Art. 7.

Erogazione dei finanziamenti agevolati

1. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *a)*, il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento lavori. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento.

2. L'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta della società cooperativa beneficiaria, sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5, da trasmettere alle società finanziarie all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie, unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione alle società finanziarie. Qualora le società finanziarie accertino che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.

3. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali e ricevute bancarie. Tutti i conti correnti devono essere intestati alle società cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità del pagamento anche attraverso l'indicazione, nell'oggetto della fattura e nella causale di pagamento, del CUP (Codice unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa «Nuova Marcora», unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata alle società finanziarie anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.

4. Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione, nei limiti del 25% dell'importo concesso, previa presentazione della richiesta di erogazione di cui all'allegato n. 6. L'anticipazione erogata è recuperata dalle società finanziarie in quote proporzionali al finanziamento che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori.

5. L'erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all'esito della verifica della documentazione di cui al presente articolo. Resta ferma la facoltà per le società finanziarie di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e unionale di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza. Il mancato invio della predetta documentazione, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una corrispondente minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

6. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori è trasmessa dalla società cooperativa beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa di cui al precedente comma 2 e ad una dettagliata relazione concernente il programma di spesa realizzato, sulla base dello schema riportato in allegato al contratto di finanziamento. L'erogazione è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva da parte delle società finanziarie, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e la conformità del medesimo con quanto approvato nell'ambito della delibera di concessione del finanziamento di cui al precedente art. 5, comma 4, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Le società finanziarie provvedono a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti.

7. Le società finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa ovvero novanta giorni per l'ultimo stato avanzamento lavori.

8. Successivamente alla conclusione del programma, le società finanziarie trasmettono al Ministero una relazione finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione di cui all'art. 14 del decreto.

9. Al fine di procedere all'erogazione delle agevolazioni, le società finanziarie, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalle società cooperative beneficiarie, richiedono al Ministero il trasferimento delle risorse relative a ciascuno stato di avanzamento lavori. Il Ministero provvede tempestivamente al trasferimento alle società finanziarie dell'importo riferito a ciascuno stato di avanzamento lavori sul conto corrente di cui all'art. 14, comma 2, del decreto. Detti importi verranno successivamente erogati dalle società finanziarie alle società cooperative in base a quanto previsto al comma 2 e seguenti del presente articolo.

10. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *b)*, le società finanziarie provvedono all'erogazione in un'unica soluzione, con i tempi e le modalità previste dell'art. 9, comma 2, del decreto.

11. Le società finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 10 del presente articolo previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 9, comma 9, del decreto.

Art. 8.

Monitoraggio delle iniziative e obblighi a carico delle società cooperative

1. Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le società cooperative beneficiarie trasmettono alle società finanziarie una relazione sulle attività svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell'attività, le ricadute occupazionali. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *b)*, la relazione dovrà altresì riportare le modalità di utilizzo del finanziamento erogato ai sensi del decreto.

2. La relazione di cui al precedente comma 1 è trasmessa, con cadenza annuale, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è intervenuta la completa erogazione del finanziamento e per i tre anni successivi.

3. Le società cooperative beneficiarie devono altresì:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal Ministero o dalle società finanziarie, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dalle società finanziarie.

Art. 9.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate dalle società finanziarie al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 12 del decreto o dal contratto di finanziamento di cui a precedente art. 6, previa trasmissione della comunicazione dell'avvio del procedimento alle società cooperative ai sensi della legge n. 241/1990.

2. Nel caso di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)* del decreto, le società finanziarie, entro il giorno successivo alla scadenza delle seconda rata non pagata, comunicano l'assegnazione alle società cooperative beneficiarie di un termine di trenta giorni per il pagamento; decorso infruttuosamente detto termine le società finanziarie adottano tempestivamente la delibera defintiva di revoca del finaziamento.

3. A seguito dell'adozione della delibera di revoca del finanziamento e della conseguente risoluzione del relativo contratto, le società finanziarie inviano rapidamente mediante posta elettronica certificata una comunicazione alle società cooperative beneficiarie con espressa indicazione delle cause della revoca e dell'ammontare dell'importo oggetto di restituzione determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto, assegnando un termine di sessanta giorni per la restituzione di tale importo.

4. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 3, le società finanziarie danno immediato avvio alla procedura di recupero coattivo dell'importo oggetto di restituzione, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le società finanziarie, danno tempestiva comunicazione al Ministero delle intervenite risoluzioni dei contratti di finanziamento nonché dell'avvio delle procedure di recupero coattivo di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 7 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

Roma, 31 marzo 2021

Il direttore generale: BRONZINO

AVVERTENZA: *ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato in data 31 marzo 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it*

21A02063

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 marzo 2021.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 761).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza.

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato numerosi allagamenti, fenomeni franosi, alcune rotte arginali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Sentita l'Associazione bancaria italiana;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Direttore generale di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario dott. Nicola Dell'Acqua è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario e degli enti strumentali regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Forze armate, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e Anas, società a capitale interamente pubblico o miste partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone, anche con procedure di somma urgenza, alla realizzazione degli interventi e delle misure più urgenti volti:

a) al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi - ivi compresi i contributi di cui all'art. 2 - oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, compresi, con priorità, i costi per l'accoglienza temporanea di persone residenti in strutture socio assistenziali o ospedaliere che svolgono servizio pubblico;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, con priorità per le strutture sanitarie e socio assistenziali che svolgono servizio pubblico e delle infrastrutture di reti strategiche; alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi; a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione del CUP - ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge 1° settembre 2020, n. 120 - nonché il dettaglio delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto. In tale caso, il piano viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento delle ulteriori risorse economiche. Analogamente, nel caso di risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 10, comma 3, il medesimo piano, rimodulato, viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 10, comma 4.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità

con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire la pronta realizzazione degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatrici di *handicap* o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10.

Art. 3.

Materiali litoidi e vegetali

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 4, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10. Per i materiali litoidi asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori dallo stesso nominato, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 ed art. 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva n. 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, nonché gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva n. 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma, 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'Anac;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla ade-

guatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 6.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 7.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica e comunica alla regione, per il successivo inoltro al Dipartimento della protezione civile:

entro trenta giorni dall'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i fabbisogni economici per la realizzazione delle ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ai fini della valutazione dell'effettivo impatto di cui all'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale fabbisogno potrà riferirsi anche alle ricognizioni già avviate dalla Regione Veneto.

entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, i fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. La ricognizione di tali fabbisogni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata, l'indicazione del CUP - ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia - e delle singole stime di costo nonché per gli interventi di tipo *d)*, le coordinate geografiche.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce per ciascun comune, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna,

nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato potrà provvedere a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La ricognizione dei fabbisogni per le misure di cui al comma 3 viene realizzata secondo la modulistica allegata alla presente ordinanza, che può essere utilizzata anche per la ricognizione *ex* art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Art. 8.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 9.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenete anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonché, entro 30 giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 7.400.000,00 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

21A02125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2021.

Disciplina della Centrale di allarme interbancaria.

IL DIRETTORIO
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonché per l'individuazione delle modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle modalità e delle procedure relative alle attività previste dal regolamento ministeriale di cui al citato art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché per la determinazione dei criteri ge-

nerali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

Visto il regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che prevede l'obbligo di annotazione nell'archivio dell'avvenuto pagamento del debito da parte del titolare di carta revocata;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Considerato che il concessionario dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento ha completato l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio per consentire l'annotazione di cui all'art. 10-*ter*, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e che la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, comunicherà la data da cui sarà operativo detto adeguamento mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul proprio sito web;

Ritenuta la necessità di adeguare il citato regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al nuovo quadro normativo che disciplina l'obbligo di annotazione a carico degli emittenti delle carte di pagamento cui al comma 1, lettera *c)* dell'art. 10-*ter* della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002

L'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, 6 sostituito dal seguente articolo: «Art. 8 *(Revoche dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento)*. 1. Gli emittenti carte di pagamento che revocano l'autorizzazione all'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui 6 disposta la revoca.

2. Gli emittenti segnalano in archivio l'avvenuto pagamento di tutte le ragioni di debito nei propri confronti inerenti la carta di pagamento revocata, eseguito successivamente alla segnalazione di cui al comma 1.

3. La segnalazione di avvenuto pagamento di cui al comma 2 non ha effetti sulla durata dell'iscrizione dei dati identificativi personali di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 7 novembre 2001, n. 458.

4. La segnalazione di cui al comma 2 viene effettuata entro il giorno successivo al pagamento.».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il Governatore: VISCO

21A01980

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Attuazione dell'articolo 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 63/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16, recante «La costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica» (di seguito CIPE o Comitato) nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione

delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

1) la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «… qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica:

«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»;

2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3) la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 12, comma 2, ove è previsto che le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni. Inoltre, all'art. 50, comma 2, il citato decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2007, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), con il quale sono state attribuite allo stesso anche competenze in merito ad attività di: segreteria del CIPE, regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore, coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici, gestione e cura dei rapporti istituzionali, analisi e valutazioni in materia di andamenti economici;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, di organizzazione interna del DIPE, con il quale è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET), le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE;

Visto l'art. 8 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, che istituisce l'Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede all'art. 1, comma 209, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove dispone all'art. 13 che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le amministrazioni inseriscono all'interno della Banca dati amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del predetto decreto legislativo n. 229 del 2011, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ove si dispone all'art. 1, comma 245, che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio si-

stema di monitoraggio unitario, al cui centro è posta la Banca dati unitaria (di seguito BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione, al quale vengono attribuite le competenze fino a prima riconosciute al Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ove si dispone, all'art. 1, comma 703, lettera *l)*, che la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC viene effettuata tramite lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015 sull'ordinamento del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento degli investimenti pubblici, in particolare, l'art. 8 che istituisce l'Ufficio V «Monitoraggio degli investimenti pubblici»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile», concernente gli interventi di protezione civile caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire prioritariamente la tutela della pubblica e privata incolumità, da effettuare durante la vigenza dello stato di emergenza, deliberato ai sensi dell'art. 24 del medesimo codice;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in particolare l'art. 26, che disciplina le modalità di completamento degli interventi, di cui all'art. 25, alla cessazione dello stato di emergenza;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», in particolare, l'art. 163, i commi da 1 a 5, relativi agli interventi di somma urgenza di protezione civile, e i commi da 6 a 9, riguardanti gli interventi emergenziali di protezione civile;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2019, recante «Linee di indirizzo sulle modalità di programmazione e l'organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante, all'art. 41, «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che il CIPE è l'organo deputato a disciplinare le modalità e le procedure relative alla richiesta e all'utilizzo del CUP, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 3 del 2003;

Considerato che, al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e semplificare le modalità dell'utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con i commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

Considerato, in particolare, il comma 2-*bis* del suddetto decreto che dispone la nullità per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.»;

Considerato il comma 2-*ter*, che amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti» e che «A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.»;

Considerato che il CUP è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;

Considerato che, in applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-*novies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, è possibile interpretare la norma di cui al comma 2-*bis*, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira;

Considerato che in attuazione dei predetti principi il provvedimento di assegnazione/autorizzazione delle risorse finanziarie rimane efficace per tutti i progetti individuati da CUP validi e correttamente associati;

Considerato che il DIPE, in quanto struttura servente del CIPE e titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, sono individuate dal comma 2-*ter*, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, quali strutture deputate a fornire un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra le medesime delle opportune modalità;

Considerato che il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative;

Considerata la necessità di garantire la cooperazione applicativa tra il DIPE, RGS e il DPCoe, in attuazione del comma 2-*quinquies*, dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al monitoraggio degli investimenti pubblici, razionalizzare la spesa per programma e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato che il DIPE, titolare del sistema CUP, ha il compito di fornire supporto alle pubbliche amministrazioni relativamente alla generazione e alla gestione dei codici CUP, fra cui il controllo dei CUP identificativi dei progetti finanziati/autorizzati con atti amministrativi;

Considerata l'istituzione della Struttura di supporto CUP (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, punto 1.7) con compiti, tra l'altro, di assistenza alla gestione del sistema CUP;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2-*quater*, della legge n. 3 del 2003, i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Considerato che i dati riportati, ai fini di trasparenza e *accountability*, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalità amministrativa, non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge;

Considerata la necessità di garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini;

Raggiunta l'intesa, ai sensi del comma 2-*ter*, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2011, tra il DIPE, il DPCoe e l'RGS del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota DIPE del 26 novembre 2020, n. 6516, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato on. Mario Turco, con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, di cui alla nota DIPE del 16 novembre 2020, n. 6236;

Delibera:

Art. 1.

Nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP.

1. Ai sensi dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comma 2-*bis*, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto (di seguito CUP) sono nulli, ivi compresi quelli a valere sulle misure di attuazione del programma *Next Generation* EU, di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi. Sono parimenti escluse dalla disciplina di cui al comma 2-*bis*, le materie relative al finanziamento ed all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti è possibile interpretare la norma - conformemente agli articoli 21-*septies*, 21-*octies* e 21-*nonies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - in modo tale da:

a) ritenere che, laddove l'atto amministrativo contempli una pluralità di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullità attenga ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci;

b) può consentirsi all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa ed anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato da esso atteso.

Art. 2.

Supporto tecnico alle amministrazioni emananti

1. Data la delicatezza delle implicazioni che la nullità degli atti sopraindicati è suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, l'art. 11, comma 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha stabilito che il Dipartimento

per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe), competente per la programmazione ed il monitoraggio delle politiche di coesione, concordino modalità per fornire il necessario supporto tecnico alle amministrazioni ai fini dell'attuazione della norma.

2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato.

3. Fermi restando i principi adottati dalla presente delibera CIPE, relativi alla definizione del perimetro della nullità degli atti amministrativi che dispongono assegnazioni di risorse ai progetti di investimento pubblico, si dispone un periodo di sperimentazione di sei mesi relativamente agli aspetti regolati dalle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, e al corrispondente allegato tecnico, durante il quale saranno programmate azioni di comunicazione e formazione a favore delle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico ed in particolare degli enti locali e territoriali. Il piano di comunicazione e formazione sarà elaborato e coordinato in seno al Comitato di cui all'art. 3. Gli oneri delle attività formative sono a carico dei beneficiari, ovvero di progetti a valere sui Fondi comunitari o sulle risorse finalizzate alle politiche di coesione.

4. Nel periodo di sperimentazione, di cui al comma 3, è fatto salvo l'errore materiale nell'indicazione del CUP all'interno degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici che deve essere, comunque, corretto entro la fine del medesimo periodo di sperimentazione. Ai fini del presente articolo, per errore materiale nell'indicazione del CUP, si intende il codice errato per una sola cifra, fermo restando la corretta sequenza delle altre cifre.

Art. 3.

Cooperazione applicativa tra le amministrazioni competenti in materia di monitoraggio

1. In esito alla procedura di supporto alle amministrazioni emananti, illustrata nelle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, il DIPE, al fine di attuare il principio di interoperabilità e trasparenza, rende disponibili alla RGS, in modalità di cooperazione applicativa, gli elenchi degli interventi contenuti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, predisposti a seguito delle verifiche sui codici CUP, quando gli stessi sono divenuti efficaci.

2. La RGS tramite il proprio sistema informativo, assicura la coerenza dei dati disponibili riguardanti l'associazione fra gli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione, la lista dei progetti finanziati/autorizzati e le norme che dispongono i programmi di spesa nonché le relative linee di finanziamento.

3. La RGS, il DIPE e il DPCoe assicurano l'integrazione e la condivisione dei dati al fine di un efficace e tempestivo monitoraggio dei programmi di spesa, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.

4. In attuazione delle finalità previste dall'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge n. 3 del 2003, come integrato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è istituito il Comitato di monitoraggio, in particolare:

per assicurare l'associazione dei progetti (identificati dai CUP) con i corrispondenti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione e con le norme che ne dispongono i programmi e le linee di finanziamento, in una struttura informativa condivisa in modalità di collaborazione applicativa;

per definire le modalità per fornire alle amministrazioni titolari dei progetti di investimento pubblico il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati, ai sensi del comma 2-*quater*, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, nelle apposite sezioni dei siti delle medesime amministrazioni titolari, con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio;

per definire e gestire le modalità della collaborazione applicativa, dello scambio di dati e l'interoperabilità fra i sistemi del DIPE, della RGS e del DPCoe;

per proporre all'autorità politica soluzioni per migliorare il livello di alimentazione e la copertura dei sistemi nazionali di monitoraggio attuativo;

per proporre all'autorità politica un piano di comunicazione e di formazione sulla materia a favore delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riforma di cui all'art. 41, del citato decreto-legge n. 76 del 2020;

per proporre all'autorità politica le risultanze del monitoraggio attuativo, individuando gli interventi caratterizzati da criticità, per predisporre un piano correttivo volto a rimuovere gli ostacoli nella realizzazione degli investimenti pubblici.

5. Il Comitato di monitoraggio è composto da cinque componenti effettivi e due componenti supplenti come di seguito specificati: il Capo Dipartimento del DIPE, o un suo delegato, con funzioni di presidente; due componenti effettivi e uno supplente designati dalla RGS, due componenti effettivi e uno supplente designati dal DPCoe.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che uno dei componenti ne faccia richiesta, per la soluzione di specifiche problematiche o esigenze che sorgono, in riferimento agli adempimenti di cui al comma 4.

7. È istituita presso il DIPE, con funzioni di supporto al Comitato di monitoraggio, la segreteria del Comitato di monitoraggio costituita da tre componenti designati da ciascuna amministrazione partecipante. La partecipazione al Comitato di monitoraggio e alla segreteria è a titolo gratuito.

Art. 4.

Informativa al CIPE

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2-*quinquies*, della legge n. 3 del 2003, entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità politica delegata agli investimenti pubblici, ove nominata, con il supporto del DIPE, presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in esito alle attività di supporto tecnico, di cui al comma 2-*ter*, del medesimo art. 11, rese a favore delle amministrazioni emananti che ne abbiano fatto richiesta. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il supporto del DPCoe, che si avvale a tal fine dell'Agenzia per la coesione territoriale, presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.

2. La RGS mette a disposizione del DIPE e del DPCoe, in cooperazione applicativa, i dati necessari per realizzare la predetta informativa.

Art. 5.

Linee guida attuative

1. Sono approvate le «Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76», di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera CIPE.

2. Ogni successiva ed eventuale modifica di carattere tecnico-operativo e non sostanziale, inerente le predette linee guida ed il connesso allegato tecnico, potrà essere apportata direttamente previa intesa tra il DIPE, la RGS e il DPCoe, da raggiungersi all'interno del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 3.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 327

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 11, COMMI 2-*BIS*, 2-*TER*, 2-*QUATER* E 2-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, COME MODIFICATO DALL'ART. 41, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76.

Premessa

Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e semplificare le modalità di utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, della legge n. 3 del 2003. In particolare, il comma 2-*bis* dispone la nullità per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso».

Il comma 2-*ter*, amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati».

Il Codice unico di progetto (CUP), è istituito dal comma 1, del medesimo art. 11, della legge n. 3 del 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, presso il CIPE, il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). La norma dispone che i progetti di investimento pubblico devono essere identificati univocamente dal codice CUP. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al CIPE la competenza di disciplinare le modalità e le procedure necessarie per il funzionamento del sistema CUP.

Il CIPE, tramite le proprie delibere n. 143 del 27 dicembre 2002 e n. 24 del 29 settembre 2004, ribadendo l'obbligatorietà del CUP per tutti i progetti di investimento pubblico e definendo l'ambito oggettivo di applicazione dei progetti di investimento pubblico, ha disposto (delibere CIPE n. 143 del 2002, art. 1.5, e n. 24 del 2004, art. 2) che i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico»:

«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento».

Inoltre, il CUP «deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare: le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico; i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere; le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame, ed i correlati documenti di monitoraggio».

Il comma 2-*bis*, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, rafforza le preesistenti disposizioni adottate dal CIPE, conferendo al CUP la natura di elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare. Dal combinato disposto delle citate norme discende che il CUP, a cui è associato, all'interno della sezione anagrafica del sistema CUP, il corredo informativo dei dati anagrafici e qualificanti dell'investimento (fra cui, la descrizione testuale, il costo complessivo programmato, l'amministrazione titolare del progetto, la localizzazione fisica, il settore d'intervento e le finalità), è l'unico elemento in grado di identificare in modo non ambiguo un determinato progetto di investimento pubblico. L'essenzialità del CUP negli atti che determinano il finanziamento di un investimento deriva, quindi, dalla necessità, da parte dell'amministrazione di determinare in modo inequivocabile la destinazione delle risorse pubbliche.

Corollario del precedente combinato disposto è il ruolo prioritario del CUP nell'identificazione dei progetti di investimento pubblico presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni deputati al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le banche dati contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici fanno riferimento al CUP per rendersi interoperabili e per indicizzare e incrociare i dati finanziari, fisici e procedurali riguardanti i progetti di investimento pubblico censiti.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, delinea il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche con la finalità di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche così come disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 del 2011.

Con riferimento ai progetti di investimento realizzati nell'ambito delle politiche di coesione, indipendentemente dalla loro natura o settore d'intervento, in continuità con il periodo di programmazione 2007-2013, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, comma 245, dispone che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro è posta la Banca dati unitaria (di seguito BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea.

La successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), art. 1, comma 703, lettera *l)*, stabilisce che la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) viene effettuata tramite lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

L'identificazione puntuale degli investimenti pubblici, che la legge attribuisce al CUP anche presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, è un presupposto essenziale per poter verificare lo stato di attuazione della spesa pubblica per investimenti. Disporre di una lista precisa degli interventi finanziati da un programma di spesa è indispensabile per l'estrazione delle relative informazioni dalle banche dati di monitoraggio, promuovendo nel complesso anche la trasparenza e l'*accountability* verso i cittadini.

La logica di associare puntualmente ai programmi di spesa (ovvero agli atti o provvedimenti di finanziamento degli investimenti) una lista completa dei progetti finanziati (associazione programmi-progetti), peraltro, è quella che informa la programmazione e il monitoraggio delle misure ricadenti nell'ambito delle politiche di coesione finanziate a valere sul FSC e sui Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE). La struttura di base della citata BDU consente (per i progetti effettivamente segnalati dai titolari) di risalire per ogni intervento di spesa al programma e alla misura, con le relative autorizzazioni di spesa, l'importo concesso e i finanziamenti complessivi. Una logica informativa analoga, benché prevista dal citato decreto legislativo n. 228 del 2011, non è ancora in essere strutturalmente nel processo di programmazione e monitoraggio delle risorse ordinarie.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003, rappresentano un ulteriore passo in questa direzione, e sono finalizzati, oltre che alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni di programmazione della spesa per investimento, alla necessaria raccolta strutturata di tutte le informazioni di monitoraggio, al fine di raggiungere una valutazione complessiva sull'attuazione della spesa programmata.

L'associazione programma-progetto (identificato dal CUP), estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, permette di conoscere tempestivamente gli aggregati sintetici di *performance* realizzativa di ciascuna misura, da analizzare avendo particolare riguardo al «disegno» dispositivo e attuativo della medesima, e all'articolazione quantitativa degli interventi finanziati (importi finanziati per classi di valore, tipologia, settore di intervento, periodo di realizzazione degli interventi), al fine di giungere ad un giudizio sulla efficacia dell'attuazione e all'individuazione degli elementi «migliorativi» della misura ovvero dei fattori di successo che potrebbero essere replicati in altri contesti.

Data anche la delicatezza delle implicazioni che l'istituto della nullità degli atti, in assenza dell'identificazione degli investimenti finanziati tramite CUP, è suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, il comma 2-*ter*, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, individua nel Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e nel Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, le strutture idonee a fornire un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra le medesime di idonee modalità. Le presenti linee guida forniscono, peraltro, indicazioni sul processo amministrativo e sulle modalità tecniche per fornire tale supporto.

Per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e in ogni caso per quelli caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che per loro natura non possono sottendere a una specifica e dedicata programmazione che consenta la preventiva richiesta del CUP, la generazione di detto codice può avvenire in un momento successivo all'avvio degli interventi, e comunque deve essere inserito nei relativi atti e provvedimenti di approvazione della spesa. Tale codice deve, altresì, essere riportato negli atti e provvedimenti di adozione dei piani degli interventi dei commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché dei soggetti preposti al completamento in ordinario degli interventi, ai sensi dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo.

Definizioni

Amministrazione emanante/estensore dell'atto: tutti i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che emanano atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico.

Atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico: atti amministrativi che dispongono il finanziamento o l'esecuzione di almeno uno specifico intervento/progetto; in tal caso l'intervento stesso non può essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento può essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi di legge.

Atti amministrativi che dispongono una ripartizione di risorse: si tratta di atti amministrativi che definiscono aree di intervento di una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalità) su cui sono ripartite le risorse, ma non dispongono il finanziamento/autorizzazione di specifici interventi.

Banche dati nazionali di monitoraggio attuativo: banche dati riguardanti l'intero territorio nazionale che accentrano informazioni sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi di investimento pubblico. In particolare, ci si riferisce al Monitoraggio delle opere pubbliche nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP) regolata dal decreto legislativo n. 229 del 2011, e al Sistema di monitoraggio unitario (BDU) di cui alla legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e alla legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera *l)*.

Beneficiario del finanziamento: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico.

CUP: Codice unico di progetto, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto

di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema.

CUP valido: codice identificativo definitivo generato ed esistente all'interno del sistema informativo CUP.

CUP corretto: codice identificativo definitivo allegato ad un atto di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici che possiede le caratteristiche necessarie per identificare un intervento/progetto che l'amministrazione titolare manifesta di voler realizzare, caratteristiche che sono descritte nel successivo paragrafo «Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico».

CUP coerente con il programma di spesa: codice identificativo allegato ad un atto amministrativo di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici, la cui classificazione, riportata nell'anagrafica del sistema CUP, rispetta i vincoli disposti dalla normativa che istituisce e regola il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto stesso.

CUP provvisorio: è un codice facoltativo che alcune amministrazioni utilizzano per censire il progetto sin dalla nascita dell'idea progettuale, quando ancora non sono immaginabili i valori riguardanti il costo e il finanziamento dell'investimento. Dal punto di vista tecnico, la stringa di codice contiene un carattere in meno del CUP definitivo e i primi tre sono caratterizzati dalle lettere PROV esempio: PROV0000019464. Non ha nessun valore amministrativo.

CUP attivo: CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione.

CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l'*iter* procedurale.

CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento.

CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste.

Interventi emergenziali caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità: si tratta di interventi che sono finalizzati a fronteggiare eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo (vedi l'art. 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che, in ragione della loro intensità ed estensione, devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225). Costituisce, in particolare, circostanza di somma urgenza la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza (il comma 6, dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, equipara alle circostanze di somma urgenza quelle di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992).

Progetto di investimento pubblico: nella citata delibera CIPE n. 143 del 2002, è indicata la definizione di progetto d'investimento pubblico. Al punto A.1.1 dell'allegato, si qualifica la definizione di progetto di investimento pubblico nei termini della natura pubblica della fonte di finanziamento:

«saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo. Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata».

Al punto A.1.2 del medesimo allegato, si forniscono ulteriori elementi definitori:

«In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici, il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei piani annuali ai sensi della citata legge n. 109/1994; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento».

La Struttura di supporto CUP ha poi nel corso del tempo declinato definizioni di carattere più operativo.

La prima, sempre a carattere generale, è la seguente:

«Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:

1) presenza di un decisore pubblico,

2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,

3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,

4) da raggiungere entro un tempo specificato».

La seconda, più specifica e basata sulla natura/tipologia del progetto, è la seguente:

realizzazione di lavori pubblici: il progetto consiste nella decisione di un ente (stazione appaltante) di far realizzare un intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una scuola, l'ampliamento di un ospedale) con il pagamento, da parte della stazione appaltante, della impresa/delle imprese che lo realizzano. Il CUP è generalmente associato alla realizzazione del lotto funzionale ove previsto; il CUP è richiesto dalla stazione appaltante;

concessione di incentivi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di concedere un finanziamento a un'impresa per realizzare un intervento di sviluppo (un nuovo stabilimento, la manutenzione di una fabbrica, l'ampliamento di un magazzino) con il pagamento, da parte dell'ente, di parte - o della totalità - dei costi previsti dall'impresa; il CUP è richiesto dall'ente;

concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di aiutare un privato a realizzare un intervento di sviluppo (riparare un'abitazione dopo una calamità naturale, seguire un percorso formativo) con il pagamento, da parte dell'ente, di una parte o della totalità dei costi previsti; il CUP è richiesto dall'ente;

acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni «durevoli» (macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall'ente;

acquisto o realizzazione di servizi:

A) acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un *software*, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall'ente;

B) realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un *software*, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi alle attività realizzative; il CUP è richiesto dall'ente.

Rientrano in questa casistica i servizi di progettazione di opere pubbliche, se tali attività sono definite in relazione a un quadro economico di spesa specifico, distinto dalla realizzazione dell'opera;

aumenti di capitale sociale (*et similia*): il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di partecipare a un aumento di capitale sociale (o di costituzione di una nuova società ecc.) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi all'operazione (versamento del capitale, ecc.); il CUP è richiesto dall'ente.

Con il termine «ente pubblico» si intende ricomprendere anche enti di diritto privato che svolgano funzioni di interesse pubblico: ad

esempio le società (anche di diritto privato) che, per legge regionale, sono incaricate di istruttoria, pagamento e valutazione di uno specifico programma di incentivi a imprese.

È stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più *partner* (ad esempio i progetti di ricerca già disciplinati al punto 2, lettera *b)*, dell'allegato alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45), ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo *partner*. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi *partner* deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come *master* il primo CUP generato in ordine temporale.

Soggetti/organi deputati al controllo degli atti: tutti gli uffici di controllo amministrativo-contabile degli atti di spesa; indicativamente, Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per le strutture ministeriali e le relative articolazioni, collegi dei revisori per regioni, enti locali ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Soggetti partecipanti o concertanti: tutti i soggetti chiamati a vario titolo al concerto sull'atto ai sensi della normativa vigente ovvero «sentiti» nel processo di emanazione degli atti.

La nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione del CUP

Ambito soggettivo di applicazione del comma 2-*bis*, dell'art. 11, legge n. 3 del 2003

Ai sensi del citato comma, la disposizione si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni emananti, come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, la disciplina si applica anche agli atti emanati da enti territoriali/locali di livello regionale o sub-regionale (es. D.G.R., atti pubblicati nel B.U.R. o equivalenti), fra i quali gli atti che tipicamente dispongono finanziamenti di risorse di competenza delle politiche di coesione, nonché ai commissari straordinari di Governo, nominati anche per far fronte a situazioni emergenziali, salvo che non ne sia espressamente stata disposta la deroga.

Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 2-*bis* le materie relative al finanziamento e all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ambito oggettivo: le tipologie di atti soggetti alla disciplina

Al di là della tipologia e/o specificità di ogni singolo atto (decreti ministeriali e interministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti direttoriali, delibere di giunta, eccetera) si possono identificare all'interno dell'ambito di applicazione oggettivo della norma, due macro categorie di atti:

1) atti che dispongono una ripartizione di risorse, ma senza identificarne puntualmente l'assegnazione (destinazione finale delle risorse) a specifici progetti di investimento pubblico;

2) atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico, ovvero che ne dispongono la destinazione finale.

Entrambe le tipologie di atti sono interessate, in modo diverso, dall'applicazione della norma.

(1) Atti che dispongono una ripartizione di risorse

Si tratta di atti amministrativi che definiscono le aree di intervento interessate dalla ripartizione di risorse stanziate da una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalità).

Poiché in tali casi gli interventi non sono ancora definiti, il CUP non è richiesto.

Questi atti, generalmente, individuano e regolano un momento successivo (ovvero un altro atto) che identificherà gli interventi finanziati. In questo caso è necessario che l'atto: *a)* individui puntualmente l'atto successivo con cui le risorse saranno assegnate agli interventi, nonché la direzione competente ad adottarlo; *b)* preveda che l'atto successivo riporti correttamente, a pena di nullità, i CUP validi identificativi degli interventi; *c)* poiché l'atto di programmazione e/o ripartizione può definire o prevedere delle modalità di selezione degli interventi da finanziare è necessario che in questi casi sia precisato che le successive richieste di finanziamento siano già codificate con i CUP identificativi degli interventi. Tale indicazione, per gli atti programmatori, assume quindi una funzione a sostegno dell'applicazione della normativa sopra richiamata che non prevede espressamente l'obbligo del CUP per atti di tale natura.

(2) Atti che assegnano risorse a specifici progetti di investimento pubblico

Questo è il caso principale di applicazione della norma: ogni qualvolta un atto dispone il finanziamento di un intervento, l'intervento stesso non può essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento può essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi della normativa di riferimento.

In assenza dell'identificazione univoca tramite CUP l'atto è nullo; laddove tuttavia l'atto amministrativo contempli una pluralità di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullità attiene ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci.

Al riguardo, va rilevato che è necessario che il CUP sia correttamente associato all'intervento da finanziare, sia valido (vedi il paragrafo successivo «Il perimetro della nullità degli atti di finanziamento di progetti di investimento») e coerente con la norma di riferimento, al fine di assicurare un corretto monitoraggio e conseguentemente la qualità della spesa pubblica.

È, quindi, importante definire un processo e degli strumenti di riscontro a disposizione dei soggetti che partecipano al processo di emanazione di questa categoria di atti amministrativi, accompagnandolo fino all'efficacia dell'atto (vedi il successivo paragrafo «Illustrazione del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico»).

Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico

Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli interventi oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche. Il CUP, come sopra illustrato, è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati.

In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-*novies* della legge n. 241 del 1990, nonché della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, è possibile interpretare la norma consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira, tenendo tuttavia presente che l'atto nullo non è annullabile d'ufficio né convalidabile, ai sensi de citato art. 21-*nonies*, della legge n. 241 del 1990, ed è suscettibile di produrre, secondo la giurisprudenza amministrativa, solo in via interinale effetti giuridici, nelle more della declaratoria della causa di nullità; si deve ritenere che in tal caso l'amministrazione, in considerazione della causa di nullità, possa comunque adottare un nuovo atto, emendato dal vizio.

Da quanto premesso deriva che:

gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il *format* indicato nell'allegato A, avente quale contenuto minimo le seguenti colonne (campi): 1) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati; 2) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto; 3) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;

i CUP indicati in tale lista devono tassativamente coincidere con i progetti che l'amministrazione emanante intende finanziare/autorizza-

re. Pertanto, qualora l'amministrazione ritiene opportuno descrivere i progetti anche testualmente, tramite l'inserimento di una colonna (campo) aggiuntiva, è necessario utilizzare le descrizioni che i titolari dei progetti hanno segnalato nella sezione anagrafica in fase di generazione del CUP. Queste ultime saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-*ter* dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003;

i CUP indicati in tale lista devono essere tutti definitivi e attivi (l'amministrazione titolare dell'investimento ha manifestato la volontà di realizzare il progetto). Non sono accettabili CUP provvisori o riportanti nell'anagrafica lo stato chiuso (l'amministrazione titolare ha dichiarato che il progetto è concluso) o cancellato/revocato (l'amministrazione titolare ha manifestato la volontà di non procedere alla realizzazione dell'investimento). Le informazioni sullo stato dei CUP della lista di progetti da allegare a ciascun atto di finanziamento/autorizzazione saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-*ter* dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003;

in deroga a quanto previsto dal punto precedente, gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell'art. 163, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che invece mantengono la necessità di essere attivi. Al riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento è stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e gli incassi relativi;

la mancata apposizione, la non corretta indicazione (codici non presenti nel sistema CUP o non corrispondenti con l'investimento che l'amministrazione intende finanziare) o la non validità (CUP provvisori, chiusi, cancellati o revocati) dei CUP nella lista dei progetti finanziati allegata agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione genera la nullità dell'atto con esclusivo riferimento ai progetti di investimento non identificati correttamente e validamente dai CUP.

Occorre precisare che le caratteristiche che obbligatoriamente devono possedere i CUP per poter essere ritenuti validi e corretti ai fini del finanziamento/autorizzazione da parte di un atto amministrativo, come specificato dettagliatamente più sopra, devono essere tali alla data di emanazione e di efficacia del medesimo atto, non comportando nullità del finanziamento/autorizzazione il mutamento successivo di tali caratteristiche in esito all'evoluzione amministrativa e realizzativa dell'intervento quale ad esempio, come anche riportato nel seguito del documento, la suddivisione successiva in lotti, ciascuno dei quali associato ad un quadro economico distinto oppure l'accorpamento di due progetti in un'unica iniziativa progettuale.

Illustrazione del processo amministrativo di emanazione degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico (categoria sub *2)*

Viene descritto il processo logico che porta alla formazione, al controllo e alla definitiva efficacia degli atti della seconda categoria, limitatamente all'identificazione puntuale e univoca dei progetti di investimento finanziati, di cui al citato comma 2-*bis*, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003.

I soggetti coinvolti:

amministrazione emanante/estensore dell'atto;

soggetti partecipanti o concertanti;

beneficiario del finanziamento.

Schema del processo

Di seguito vengono descritte le fasi logiche successive che accompagnano uno schema di atto, dalla redazione all'emanazione dell'atto, illustrando il ruolo dei vari soggetti coinvolti, con esclusivo riferimento all'identificazione dei progetti di investimento tramite CUP.

Le fasi del processo sono le seguenti:

A) verifica della pertinenza dell'atto al perimetro di applicazione della norma, ovvero se l'atto stesso assegni o no risorse a specifici progetti di investimento pubblico: nel caso l'atto non disponga il finanziamento puntuale di progetti, questo non è soggetto alla disciplina di cui al citato comma 2-*bis*, e pertanto le fasi successive risultano ultronee;

B) verifica della presenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento pubblico finanziati: se la verifica dà esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre integrare l'atto con gli elementi mancanti:

a) amministrazione emanante: redige l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, i quali vengono comunicati dai beneficiari, controllando l'associazione fra i singoli progetti e i rispettivi CUP;

b) beneficiario: effettua la domanda di finanziamento, nelle modalità e col corredo informativo previsto dalle disposizioni del programma di spesa, e indicando puntualmente i CUP dei progetti da realizzare;

c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale assenza dei CUP previsti e, in mancanza, nega il concerto, quando previsto;

C) verifica della validità e correttezza dei CUP identificativi dei progetti finanziati: se la verifica dà esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre, se possibile, correggere l'atto indicandovi i CUP correttamente e validamente associati agli investimenti o, in alternativa, espungere dall'atto i relativi finanziamenti. Per validità e correttezza si intende che i CUP identificativi degli investimenti devono essere stati regolarmente aperti dai beneficiari dei finanziamenti e registrati presso il sistema informativo CUP e devono rispondere alle caratteristiche illustrate nel paragrafo precedente «Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico». In questa fase:

a) amministrazione emanante: in caso di mancata validità o correttezza di CUP associati agli investimenti, riemette l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, anche sulla base delle successive comunicazioni dei beneficiari che, se entro i termini previsti, possono correggere detti CUP non correttamente trasmessi (in caso di errore materiale) o aprire presso il sistema CUP nuovi codici identificativi rispondenti alla disciplina; in alternativa, può decidere di non finanziare i progetti non correttamente identificati da CUP;

b) beneficiario: apre/trasmette i CUP che identificano correttamente gli investimenti da finanziare all'amministrazione emanante;

c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale non validità/correttezza dei CUP previsti e nega il concerto, quando previsto;

D) verifica della coerenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento con la normativa che dispone il programma di spesa: tale fase viene innescata solo se il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto di finanziamento/autorizzazione dispone normativamente ed esplicitamente particolari vincoli e/o adempimenti da assicurare per l'accesso al finanziamento; vincoli che riguardano o la classificazione del CUP all'interno dell'anagrafica del sistema informativo CUP, oppure particolari adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio (*cfr.* MOP-BDAP decreto legislativo n. 229 del 2011, BDU legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703). Pertanto, tale fase è volta ad assicurare che i progetti di investimento, identificati da CUP, così come sono stati classificati dal beneficiario/titolare dell'intervento nel sistema informativo CUP (in termini dei parametri di «natura», «tipologia» dell'investimento, ecc.) siano coerenti con la finalità e i vincoli posti esplicitamente al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, e inoltre, per tutti i programmi di spesa nei quali siano disposti adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, l'ottemperanza ai medesimi. Le segnalazioni obbligatorie ai sistemi nazionali di monitoraggio, disposte dalle norme istitutive dei programmi di spesa, sono particolarmente rilevanti quando il processo di richiesta del finanziamento, l'istruttoria dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti è assistito da modalità tecnico-amministrative che per motivi di razionalità, tempestività, efficacia e trasparenza sono retti da modalità di trattamento automatizzato dei dati. In tali casi, tramite l'interoperabilità dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni con i sistemi di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, questi ultimi acquisiscono particolare validità amministrativa nella comunicazione e certificazione del possesso delle caratteristiche vincolanti per l'ottenimento dei finanziamenti. Più in generale, l'innovazione normativa rappresentata dai commi 2-*bis* e 2-*ter* del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, dovrebbe incentivare l'adozione di processi amministrativi che utilizzino le banche dati nazionali di monitoraggio come strumenti di comunicazione/certificazione vincolanti da parte delle pubbliche amministrazioni nella richiesta e nell'istruttoria dei finanziamenti pubblici, e che facciano un uso intensivo delle moda-

lità di comunicazione/controllo automatici dei dati e dell'interoperabilità informatica fra pubbliche amministrazioni. In tale fase:

a) amministrazione emanante: in caso di incoerenza fra i CUP associati agli investimenti, la finalità e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, ovvero in caso di inadempimento dei disposti obblighi di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, nega il finanziamento ai progetti coinvolti; fornisce ai soggetti deputati al controllo tutte le informazioni e la collaborazione necessari per garantire che i CUP allegati all'atto siano coerenti con la finalità e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa;

b) beneficiario: se nei termini, può in caso di non corretta classificazione del CUP, chiederne, motivandola, la modifica alla struttura di supporto CUP del DIPE, e adempiere agli obblighi previsti nei confronti dei sistemi nazionali di monitoraggio per sanare la finanziabilità dell'investimento;

c) partecipante: nega il concerto, quando previsto;

E) verifica delle informazioni relative al progetto d'investimento identificate dal CUP sui sistemi di monitoraggio: tale verifica risponde all'esigenza prevista dal legislatore di migliorare i sistemi di monitoraggio ed è effettuata sia dall'amministrazione emanante, dal beneficiario (o dai soggetti deputati al controllo amministrativo e contabile) utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione dai sistemi di monitoraggio locali o nazionali. La verifica si svolge sia in fase istruttoria sia *in itinere*, nella fase realizzativa dell'intervento. Informazioni oggetto di verifica:

a) finanziamento: se l'importo finanziato dall'atto è coerente con quello indicato nel sistema di monitoraggio;

b) quadro economico: se l'importo finanziato dall'atto è coerente con il valore del costo dell'intervento previsto nel sistema;

c) in caso di mancata coerenza, benché gli esiti delle verifiche di cui alla lettera *E)* non comportano la nullità degli atti di cui al comma 2-*bis*, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003, le situazioni sono da valutare caso per caso: l'amministrazione emanante contatterà il titolare del CUP per chiedere chiarimenti e, se emergono scostamenti ingiustificati fra le segnalazioni di monitoraggio e la situazione amministrativa del progetto, chiederà al titolare del progetto l'aggiornamento delle informazioni di monitoraggio.

Giova ricordare che, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, all'art. 1.4.1, così come modificato e sostituito al punto 2, dell'allegato 1, della delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, e da ultimo dall'allegato 1, della delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, alla lettera *B)*, viene richiamata la responsabilità della richiesta del CUP e quindi dell'associazione fra il codice e uno specifico progetto di investimento pubblico in capo ai soggetti titolari:

«La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che - a seconda della loro natura, come di seguito specificato - possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche»;

e, all'art. 1.4.2 della richiamata delibera CIPE n. 143 del 2002, si dispone in capo ai medesimi soggetti la correttezza dei dati inseriti nel sistema che consentono di descrivere e individuare le caratteristiche dell'intervento cui è associato il CUP:

«1.4.2. I soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3), ed hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi. Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto «concentratore») che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema».

Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile (titolare dell'intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della citata delibera CIPE n. 143 del 2002 e successive modificazioni, identifica il progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le sue fasi realizzative, e deve essere utilizzato secondo quanto disciplinato dal punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2004. Il suo corredo informativo rappresenta la fotografia dell'atto amministrativo in cui è registrata la decisione, presa dal soggetto responsabile, di realizzare il progetto, cui è associato uno specifico quadro economico di spesa.

Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento dell'importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l'evoluzione di tali informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.

Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno già esistente, quando cambia in maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l'oggetto della decisione amministrativa correlata alla finalità, alla classificazione (tranne in casi di errore), alla localizzazione o al perimetro dell'intervento.

Un caso particolare, ad esempio, si verifica quando il soggetto responsabile (o ente titolare) di un progetto ha facoltà di ritornare, in un momento successivo, sulla decisione iniziale di programmazione dell'intervento, scomponendo l'iniziativa in più progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso sarà necessario richiedere alla Struttura di supporto CUP (tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo CUP «Invio richiesta modifica CUP») la scissione del CUP iniziale in due o più codici. Il CUP associato al progetto iniziale sarà, a seconda dei casi, revocato o cancellato. Oppure al contrario, l'ente potrebbe accorpare più progetti in un unico progetto e, quindi, dovrà avere cura di utilizzare, secondo le medesime modalità sopra descritte, la funzione di «fusione dei CUP». In tutti e due i casi all'interno dei corredi informativi dei CUP coinvolti saranno riportate, in modo strutturato, le informazioni necessarie per ricostruire i diversi cambiamenti dei CUP legati alle modifiche delle decisioni di realizzare le diverse iniziative.

In ragione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata corretta apposizione del CUP, ora elemento essenziale per l'identificazione della destinazione delle risorse pubbliche, deve rilevarsi che la condotta, di norma omissiva, tenuta al riguardo dal soggetto responsabile di detta apposizione, a prescindere dal possibile rilievo della condotta stessa anche in ambito penale, è suscettibile di essere qualificata in termini di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero può dare luogo a responsabilità erariale, *ex* art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Vanno in questa sede, altresì, ricordati, specificamente in punto di responsabilità erariale, gli obblighi di denuncia di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In fase di controllo amministrativo e contabile degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, la responsabilità del controllo sull'esistenza, sulla validità e sulla correttezza dei CUP identificativi degli interventi finanziati, ricade principalmente sugli uffici di controllo: Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi della legge n. 123 del 2011, per le strutture ministeriali e le relative articolazioni; collegi dei revisori, per quanto di competenza, per regioni, enti locali ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Strumenti di supporto al processo di verifica e controllo degli atti di finanziamento quanto all'identificazione univoca degli investimenti pubblici finanziati

Esistono degli strumenti informativi, a disposizione delle amministrazioni emananti, dei soggetti partecipanti, dei beneficiari e dei soggetti deputati al controllo degli atti, in grado di assistere il controllo dell'identificazione degli investimenti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.

Quanto alla verifica della correttezza, della validità e della natura dei CUP, il DIPE mette a disposizione la banca dati ad accesso aperto e in formato *open* data *Open*CUP, all'indirizzo:

http://opencup.gov.it/homepage

e servizi di interoperabilità tramite l'attivazione di *web services* sincroni o asincroni del sistema CUP.

Per quanto riguarda la verifica degli adempimenti informativi e di certificazione presso la Banca dati nazionale di monitoraggio MOP-BDAP, disposti dai programmi di spesa, la RGS mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche, su richiesta, l'accesso all'area operatori della banca dati *Open*BDAP, all'indirizzo:

http://www.bdap.tesoro.it/openbdap/pagine/login.aspx

In quest'ultima, sono disponibili appositi cruscotti e *report* per la verifica delle fasi istruttorie dei finanziamenti che richiedono segnalazioni vincolanti di monitoraggio (es. richiesta del CIG, emanazione del bando di gara, approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ecc.).

Per le amministrazioni emananti, responsabili dei programmi di spesa, è, inoltre, in fase di collaudo presso la RGS una piattaforma di accesso ai finanziamenti che consentirà di creare una anagrafica delle norme di finanziamento, di gestire le richieste di finanziamento e l'istruttoria dei progetti, attraverso una procedura guidata di verifica automatica, che assiste tutte le fasi del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico.

*Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati da parte delle amministrazioni titolari, ai sensi del comma 2-*quater *dell'art. 11, della legge n. 3/2003*

I soggetti titolari di progetti di investimento sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

I dati riportati, ai fini di trasparenza e *accountability*, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalità amministrativa non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge.

Pertanto, per garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini, il DIPE, la RGS e il DPCoe concordano modalità per fornire alle amministrazioni titolari il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati nei siti delle amministrazioni titolari con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio di propria competenza. Tali modalità possono consistere nello sviluppo di appositi quadri informativi, relativi agli investimenti di competenza dei singoli titolari, presso i siti web ad accesso libero *Open*CUP, *Open*BDAP e *Open*Coesione, che le amministrazioni titolari pubblicheranno, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, attraverso collegamenti ipertestuali.

ALLEGATO TECNICO ALLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 11, COMMI 2-*BIS*, 2-*TER*, 2-*QUATER* E 2-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, COME MODIFICATO DALL'ART. 41, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76.

*Il supporto tecnico alle amministrazioni emananti ai sensi dell'art. 11, comma 2-*ter*, della legge n. 3/2003*

Al momento, gli strumenti già operativi disponibili a favore delle amministrazioni emananti non permettono verifiche agevoli su liste numerose di CUP/progetti da finanziare. La consultazione del sistema informativo CUP tramite i servizi di interoperabilità con l'attivazione di *web services* sincroni o asincroni, riservata agli utenti accreditati, consente la verifica dei CUP su una platea di codici aggiornata con al più un giorno di ritardo. Quanto ad *Open*CUP, non è ancora possibile verificare a livello massivo lunghe liste di CUP associate ai progetti. Peraltro, *Open*CUP viene per ora aggiornato mensilmente, periodicità insufficiente per verificare la correttezza e la validità dei CUP aperti più recentemente per la richiesta dei finanziamenti. Inoltre, tutti gli strumenti a disposizione richiedono, per un tempestivo utilizzo, talune competenze informatiche non sempre nelle disponibilità delle singole amministrazioni coinvolte nell'emanazione/verifica degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.

Per questo motivo, soprattutto in una prima fase di attuazione dei citati commi 2-*bis* e 2-*ter*, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003, sarà necessario predisporre un apposito supporto tecnico dedicato alle amministrazioni emananti, tramite strumenti di comunicazione «tradizionali», che consentano il colloquio diretto dei soggetti coinvolti con le strutture deputate dalla legge a fornire supporto tecnico specialistico per l'attuazione della novellata normativa.

Data la delicatezza delle implicazioni della nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti mancanti dell'identificazione tramite codice CUP, la norma ha stabilito che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione forniscano un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti.

Il coordinamento fra le tre citate strutture avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative.

Pertanto, il supporto all'emanazione degli atti rientranti prevalentemente nelle competenze della programmazione e monitoraggio delle politiche di coesione sarà fornito secondo le vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa.

L'associazione programmi-progetti relativa agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione prevalentemente a valere su risorse ordinarie richiede, invece, la predisposizione di procedure e strumenti non ancora in essere ai sensi della vigente normativa, e quindi richiederà un apposito coordinamento fra DIPE, con competenze sul supporto riguardante la generazione e il controllo dei CUP, e RGS, con competenze sulla riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato.

I modelli *Microsoft Excel* da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni deputate al supporto tecnico, descritti negli allegati da B a D, possono essere scaricati da un'apposita sezione del sito del DIPE all'indirizzo:

www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/

Disposizioni operative per le amministrazioni emananti

Il supporto alle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati allegata all'atto medesimo, viene fornito dal DIPE, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sistema CUP.

Le amministrazioni emananti possono chiedere supporto tecnico al DIPE per il controllo dei CUP finanziati/autorizzati secondo la procedura illustrata nel presente paragrafo.

L'associazione tra il provvedimento amministrativo e il progetto, estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, è indispensabile per il successivo monitoraggio attuativo. È di estrema importanza raggiungere la completezza del patrimonio informativo utile al monitoraggio attuativo degli investimenti pubblici, anche per potere ampliare il numero degli interventi monitorati e raggiungere valutazioni congrue circa l'effettiva capacità di spesa realizzata dai programmi.

Modalità di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP

L'amministrazione titolare del programma di spesa, a conclusione della fase istruttoria e prima dell'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione, può chiedere supporto al DIPE, tramite l'indirizzo di posta elettronica:

dipecup.finanziamenti@governo.it

inviando comunicazione composta dai seguenti allegati:

1) nota di richiesta di supporto per il controllo dei CUP identificativi dei progetti di investimento finanziati dall'atto, contenente:

a) il titolo, se esistente, del programma di spesa nell'esecuzione del quale viene emanato l'atto;

b) i riferimenti normativi relativi al programma di spesa da cui discende l'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione e alle linee di finanziamento utilizzate;

c) l'indicazione del nome del *template* (vedi più in basso «Generazione guidata dei CUP da finanziare/autorizzare - *template*») se ne è stato concordato l'utilizzo con il DIPE per la generazione dei CUP;

d) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione emanante tramite cui poter inviare le successive comunicazioni;

e) un soggetto di riferimento competente a colloquiare con il DIPE: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefonia mobile (di servizio se in possesso).

2) l'elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare *Microsoft Excel*, secondo lo schema illustrato nell'allegato B, contenente le seguenti colonne (campi):

a) i CUP dei progetti finanziati/autorizzati;

b) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto in euro;

c) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto) in euro, se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;

d) la descrizione testuale del progetto - tale descrizione dovrebbe coincidere, se disponibile, con quella segnalata dal titolare del progetto nell'anagrafica CUP. In alternativa l'amministrazione emanante può inserire altra descrizione o lasciare la colonna (campo) vuota;

e) la denominazione dell'amministrazione beneficiaria/titolare del progetto;

f) il codice fiscale dell'amministrazione beneficiaria/titolare del progetto. L'amministrazione emanante può decidere di lasciare vuota tale colonna (campo);

3) una copia della bozza dell'atto emanando, completa delle premesse normative.

L'elenco completo dei progetti, al punto 2, in formato *Microsoft Excel* di cui all'allegato B, deve essere compilato senza effettuare alcuna modifica di formattazione (quale ad esempio i titoli delle colonne o l'ordine delle stesse).

La comunicazione deve avvenire in tempo utile affinché il DIPE possa effettuare tutti i dovuti controlli sulla correttezza e la validità dei CUP.

Dopo l'invio della richiesta, il DIPE trasmetterà all'amministrazione emanante l'avviso di avvenuto ricevimento con la comunicazione della codifica del *ticket* aperto associato all'atto in argomento. Per le successive comunicazioni l'amministrazione è tenuta ad usare tale codifica all'inizio dell'oggetto della comunicazione (messaggio di posta elettronica).

Attività di verifica e controllo dei CUP da parte del DIPE

In applicazione del comma 2-*ter*, dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, il DIPE ha l'obiettivo di assicurare un corretto avvio del processo di programmazione e di monitoraggio degli interventi supportando, in particolare, le amministrazioni emananti in merito alla validità delle informazioni relative ai CUP che saranno apposti sugli atti amministrativi che dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione dei progetti.

Il DIPE effettua i controlli in merito all'esistenza e alla validità dei CUP comunicati e sulla coerenza fra i corredi informativi dei CUP e le informazioni (se) trasmesse dall'amministrazione emanante nei campi 2.d) descrizione testuale dei progetti e 2.f) codice fiscale dei titolari dei progetti.

In esito ai controlli, il DIPE trasmetterà, via posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'amministrazione emanante, una comunicazione contenente:

1) una nota di risposta contrassegnata nell'oggetto dalla codifica del *ticket* aperto ed assegnata all'atto;

2) l'elenco completo dei progetti da finanziare/autorizzare in formato tabellare *Microsoft Excel*, trasmesso dall'amministrazione emanante secondo lo schema illustrato nell'allegato B, integrato con le seguenti colonne (campi), secondo lo schema in allegato C:

a) una colonna riportante lo stato di ogni CUP segnalato dall'amministrazione emanante: inesistente/provvisorio (non trova corrispondenza all'interno del sistema CUP), attivo, chiuso, revocato, cancellato: solo i codici attivi possono validamente identificare un progetto di investimento di cui il titolare ha manifestato la volontà di realizzare, e quindi possono essere validamente citati nell'atto di finanziamento/autorizzazione. A tale previsione si deroga per quanto riguarda gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui CUP possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che, invece, mantengono la necessità di essere attivi. Al riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento è stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e i relativi incassi;

b) una colonna riportante il confronto, CUP per CUP, fra il codice fiscale del titolare del CUP e il codice fiscale del beneficiario indicato dall'amministrazione emanante (ove esistente): uguale o diverso;

c) una colonna riportante la denominazione dell'amministrazione titolare del CUP nel sistema CUP (se il CUP è esistente);

d) una colonna riportante il confronto, CUP per CUP, fra la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP e la descrizione testuale del CUP indicata dall'amministrazione emanante (ove esistente): uguale o diverso;

e) una colonna riportante la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP (se il CUP è esistente);

f) una colonna riportante la natura (opere pubbliche, acquisto di beni o servizi, incentivi, etc.) degli investimenti segnalati nella lista dall'amministrazione emanante, che consente a quest'ultima di controllarne la coerenza con il perimetro stabilito dalla finalizzazione dell'atto.

Nei casi in cui le righe delle colonne 2.b e 2.d riportino la dicitura «diverso» l'amministrazione emanante dovrà porre particolare attenzione nell'appurare l'effettiva identità fra l'investimento da finanziare con quello corrispondente al codice CUP segnalato nella comunicazione dell'amministrazione emanante.

La colonna 2.f consente, all'amministrazione emanante, di individuare eventuali CUP la cui natura sia incoerente con la finalità dell'atto (ad es. se il programma di spesa prevede il finanziamento di opere pubbliche, e la natura del CUP riguardi, invece, incentivi).

In ogni caso non dovranno essere riportati, nell'elenco allegato all'atto, CUP provvisori o che abbiano uno stato differente da attivo. A tale previsione si deroga per quanto riguarda gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui CUP possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che invece mantengono la necessità di essere attivi. Al riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento è stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e i relativi incassi.

Il DIPE fornirà, dunque, all'amministrazione emanante le segnalazioni delle eventuali anomalie riscontrate e potrà fornire il supporto informativo utile alla loro gestione; sarà responsabilità dell'amministrazione emanante stessa contattare i soggetti interessati (titolari dei CUP) per apportare le eventuali correzioni alla lista dei CUP finanziati/autorizzati. La corrispondenza fra CUP sottoposti e progetti da finanziare/autorizzare è esclusivamente sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve emanare l'atto.

Tutte le modifiche effettuate, in relazione all'elenco degli interventi (ad esempio modifica del CUP o sostituzione del progetto, etc.) dovranno poi essere comunicate al DIPE prima dell'emanazione dell'atto, con la stessa procedura descritta in precedenza in «Modalità di comunicazione al DIPE per il controllo dei CUP», indicando all'inizio dell'oggetto della comunicazione la codifica del *ticket* aperto - la dicitura «modifica della lista». In tal modo il DIPE potrà effettuare, nelle stesse modalità descritte dal presente paragrafo, i controlli relativi alla validità e alla coerenza dei CUP, il cui esito verrà trasmesso all'amministrazione emanante.

Emanazione degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico

Alla fine del processo di istruttoria e controllo dei CUP dei progetti finanziati/autorizzati, successivamente alla data di efficacia dell'atto stesso, l'amministrazione emanante invia al DIPE una comunicazione al medesimo indirizzo dipecup.finanziamenti@governo.it contenente:

1) nota di avviso di avvenuta efficacia dell'atto, contrassegnata all'inizio dell'oggetto dalla codifica del *ticket* aperto - la dicitura «efficacia dell'atto»;

2) l'elenco completo dei progetti finanziati/autorizzati in formato tabellare *Microsoft Excel*, secondo lo schema illustrato nell'allegato D, contenente le seguenti colonne (campi):

a) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;

b) l'importo in euro del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto;

c) l'importo complessivo in euro dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;

3) una copia dell'atto emanato da cui si possa evincere la data di emanazione e la data di efficacia del medesimo (es. gli estremi di registrazione da parte dei competenti organi di controllo amministrativo-contabile).

Tale ultima comunicazione consente al DIPE di alimentare una struttura informativa indispensabile per una prima associazione dei CUP dei progetti finanziati con gli atti di finanziamento relativi ai vari programmi di spesa secondo la logica programmi-progetti, da condividere con le amministrazioni competenti.

Anche nel caso in cui l'amministrazione emanante non chieda il supporto al DIPE per la fase di controllo dei CUP allegati all'atto, per i principi di trasparenza, condivisione amministrativa e razionalità della programmazione degli investimenti, sarà necessario che le amministrazioni emananti pubblichino nei loro siti web istituzionali insieme all'atto di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, anche la lista dei progetti finanziati, in formato Microsoft Excel, con un contenuto informativo minimo pari a quello riportato nello schema di cui all'allegato D, ovvero contenente almeno le seguenti tre colonne (campi):

a) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;

b) l'importo in euro del finanziamento assegnato dall'atto a ciascun progetto;

c) l'importo complessivo in euro dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti.

Generazione guidata dei CUP da finanziare/autorizzare - *template*

Le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto del DIPE anche in una fase antecedente a quella della mera redazione degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione: possono cioè chiedere supporto nella generazione dei CUP, che rimane responsabilità esclusiva dei soggetti che attuano i progetti, finalizzati alla concessione di un finanziamento che sarà successivamente disposto da un atto amministrativo.

Al fine di assicurare una corretta procedura di generazione del CUP, e una puntuale identificazione degli investimenti finanziati/autorizzati per gli interventi oggetto dei programmi di spesa, in alternativa alla procedura di generazione libera dei CUP, il DIPE mette a disposizione la possibilità di creare dei *template* dedicati, da concordare con l'amministrazione emanante, ovvero dei modelli che permettono la generazione guidata dei suddetti codici attraverso dei campi precompilati e indicazioni specifiche per la compilazione degli stessi, con l'obiettivo di garantire la coerenza dei corredi informativi registrati nel sistema CUP alla tipologia di programma di spesa.

La procedura in discorso viene descritta in dettaglio nella sezione tematica del sito del DIPE:

www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/

Tale modalità consente molteplici vantaggi all'amministrazione emanante, tra cui intercettare preventivamente le richieste di finanziamento, classificare correttamente i progetti per finalità e settore di intervento, assicurare una migliore qualità dei corredi informativi dei progetti, facilitare le verifiche di coerenza e correttezza dei CUP.

Tuttavia, il maggiore vantaggio è quello di avere una maggiore sicurezza che il CUP così generato corrisponda effettivamente al progetto da finanziare tramite l'atto emanando, data la specifica finalizzazione della sua generazione.

Per la creazione dei diversi *template* dedicati occorre che l'amministrazione emanante contatti preventivamente il DIPE per accordarsi sulla procedura di generazione dei CUP, che potrà essere indicata in una norma attuativa del programma di spesa precedente all'emanazione dell'atto di finanziamento/autorizzazione, dove sono definite le modalità di presentazione dei progetti e dove si preveda l'utilizzo dei suddetti *template* da parte dei soggetti titolari dei CUP.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo:

dipecup.finanziamenti@governo.it

indicando nella parte iniziale dell'oggetto la dicitura *template*.

Collaborazione con la Corte dei conti e con gli organi di controllo

Il DIPE fornirà, ove richiesto, supporto tecnico agli organi di controllo nell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, in quanto eventualmente svolte in relazione alla correttezza dei CUP allegati agli atti di finanziamento dei progetti di investimento pubblico.

Il DIPE fornirà, inoltre, ove richiesto, supporto tecnico alla Corte dei conti relativamente alla materia dell'identificazione degli interventi finanziati/autorizzati dagli atti amministrativi emanati ai sensi delle norme che dispongono i programmi di spesa per investimenti pubblici e del successivo monitoraggio attuativo.

Allegato tecnico alle linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

TABELLE MODELLI EXCEL: N.B. il contenuto esemplificativo delle tabelle è riportato nell'area evidenziata in GRIGIO

ALLEGATO A

Descrizione della colonna	CUP dei progetti finanziati/autorizzati	Importo del finanziamento assegnato dall'atto al progetto	Importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto)	Eventuale descrizione del progetto (secondo anagrafica CUP)	Eventuale descrizione dell'Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto
Tipo di dati	Codice alfanumerico	Numerico, euro	Numerico, euro	Testuale	Testuale
Nome della colonna	**CUP**	**Importo del finanziamento assegnato dall'atto al progetto**	**Totale dei finanziamenti assegnati al progetto (valore complessivo)**	Descrizione del progetto	Beneficiario
Dati/Esempio	C99B18000030001	402000	402000	Lavori di manutenzione del plesso scolastico …	Comune di …
	D35B18000140005	1680760	1680760	Rifacimento delle facciate della sede …	Provveditorato alle OOPP …
	…	…	…	…	…

ALLEGATO B

Descrizione della colonna	CUP dei progetti finanziati/autorizzati	Importo del finanziamento assegnato dall'atto al progetto	Importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto)	Descrizione testuale del progetto - tale descrizione dovrebbe coincidere con quella segnalata dal titolare del progetto nell'anagrafica CUP	Descrizione dell'Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto	CODICE FISCALE dell'Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto
Tipo di dati	Codice alfanumerico	Numerico, euro	Numerico, euro	Testuale o vuoto	Testuale	Numerico o vuoto
Nome della colonna	**CUP**	**Concesso**	**Finanziato**	**Descrizione**	**Beneficiario**	**CodFiscale**
Dati/Esempio	C99B18000030001	402000	402000	Lavori di manutenzione del plesso scolastico …	Comune di …	02438750586
	D35B18000140005	1680760	1680760	Rifacimento delle facciate della sede …	Provveditorato alle OOPP …	05478650588
	…	…	…	…	…	…

ALLEGATO C

Descrizione della colonna	CUP dei progetti finanziati/autorizzati	Importo del finanziamento assegnato dall'atto al progetto	Importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto)	Descrizione testuale del progetto - tale descrizione dovrebbe coincidere con quella segnalata dal titolare del progetto nell'anagrafica CUP	Descrizione dell'Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto	CODICE FISCALE dell'Amministrazione beneficiaria/titolare del progetto	Stato di ogni CUP segnalato dall'Amministrazione emanante	Confronto, CUP per CUP, fra il CODICE FISCALE del titolare del CUP e il codice fiscale del beneficiario indicato dall'Amministrazione emanante	Denominazione dell'Amministrazione titolare del CUP nel sistema CUP	Confronto, CUP per CUP, fra la descrizione testuale del CUP nel sistema CUP e la descrizione testuale del CUP indicata dall'Amministrazione emanante	Descrizione testuale del CUP nel sistema CUP	NATURA (Opere Pubbliche, Acquisto di Beni o Servizi, Incentivi, etc.) del CUP
Tipo di dati	Codice alfanumerico	Numerico, euro	Numerico, euro	Testuale o vuoto	Testuale	Numerico o vuoto	Testuale	Testuale	Testuale	Testuale	Testuale	Testuale
Nome della colonna	**CUP**	**Concesso**	**Finanziato**	**Descrizione**	**Beneficiario**	**CodFiscale**	**StatoCUP**	**VerificaCodFiscale**	**TitolareCUP**	**VerificaDescrizione**	**DescrizioneCUP**	**NaturaCUP**
Dati/Esempio	C99B18000030001	402000	402000	Lavori di manutenzione del plesso scolastico …	Comune di …	02438750586	ATTIVO	UGUALE	Comune di …	UGUALE	Lavori di manutenzione del plesso scolastico …	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
	D35B18000140005	1680760	1680760	Rifacimento delle facciate della sede …	Provveditorato alle OOPP …	05478650588	CHIUSO	DIVERSO	Provveditorato alle OOPP …	DIVERSO	Manutenzione della fontana …	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

ALLEGATO D

Descrizione della colonna	CUP dei progetti finanziati/autorizzati	Importo del finanziamento assegnato dall'atto al progetto	Importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto)
Tipo di dati	Codice alfanumerico	Numerico, euro	Numerico, euro
Nome della colonna	**CUP**	**Importo del finanziamento assegnato dall'atto al progetto**	**Totale dei finanziamenti assegnati al progetto (valore complessivo)**
Dati/Esempio	C99B18000030001	402000	402000
	D35B18000140005	1680760	1680760
	…	…	…

21A02062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon».

Estratto determina AAM/PPA n. 201/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale BISOLVON «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml (A.I.C. n. 002104039):

variazione tipo II B.II.b.1. z Aggiunta o sostituzione di un sito produttivo per una parte o per tutto il processo di fabbricazione del prodotto finito: aggiunta del sito Sanofi S.r.l., Anagni, via Valcanello n. 4, 03012 Anagni (FR), Italia, per la fase di produzione del *bulk* di medicinale e il confezionamento primario;

variazione tipo IAIN B.II.b.1.a) Aggiunta o sostituzione di un sito produttivo per una parte o per tutto il processo di fabbricazione del prodotto finito: aggiunta del sito Sanofi S.r.l., Anagni, via Valcanello n. 4, 03012 Anagni (FR), Italia, per la fase di confezionamento secondario;

variazione tipo IAIN B.II.b.2.c)2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove: aggiunta del sito Sanofi S.r.l., Anagni, via Valcanello n. 4, 03012 Anagni (FR), Italia;

variazione tipo IA B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di parametro di specifica non significativo (ad esempio di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante): eliminazione di una specifica;

variazione tipo IA B.II.e.2.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con corrispondente metodo di prova: aggiunta di una specifica in accordo alla monografia corrente della Farmacopea europea;

variazione tipo IA B.II.e.2.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con corrispondente metodo di prova: aggiunta di una specifica in accordo alla monografia corrente della Farmacopea europea;

variazione tipo IA B.II.e.2.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con corrispondente metodo di prova: aggiunta di una specifica in accordo alla monografia corrente della Farmacopea europea;

variazione tipo IAIN B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: da sessanta a trentasei mesi;

variazione tipo IA B.III.2.a.2 Modifica al fine conformarsi alla Farmacopea europea o alla Farmacopea nazionale di uno Stato membro. Modifica delle specifiche di una sostanza che non figurava nella Farmacopea europea al fine di renderla conforme alla Farmacopea europea o alla Farmacopea nazionale di uno Stato membro. Per un eccipiente della formulazione in accordo alla monografia corrente della Farmacopea europea;

variazione tipo IA B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito presso il nuovo sito Sanofi s.r.l., Anagni, Italia. Diminuzione sino a dieci volte;

variazioni B.II.b.3 Modifiche del procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito presso il nuovo sito Sanofi S.r.l., Anagni, Italia;

variazioni B.II.b.5 Modifiche delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito presso il nuovo sito Sanofi S.r.l., Anagni, Italia.

È autorizzata la modifica, con impatto sugli stampati, al paragrafo n. 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al paragrafo n. 6 del foglio illustrativo e corrispondenti sezioni delle etichette.

Codice pratica: VN2/2020/58.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale n. 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01886

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vascoman».

Estratto determina AAM/PPA n. 202/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale VASCOMAN (A.I.C. n. 029200):

B.I.a.1.b - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master file del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante di sostanza attiva, Manidipina dicloridrato, avente il sostegno di un master file del principio attivo.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a. (codice fiscale n. 00696360155).

Codici pratica: VN2/2020/12.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01887

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Sandoz Gmbh».

Estratto determina AAM/PPA n. 206/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale AZITROMICINA SANDOZ GmbH (A.I.C. n. 037973):

C1B/2019/1036 - NL/H/0886/02/IB/036 - C.I.3.z): modifica stampati in accordo al *Public Assessment Report for paediatric studies* [presentato in accordo all'art. 46 del Regolamento (EC) No 1901/2006] per Zitromax, PT/W/0007/pdWS/001;

VC2/2019/534 - NL/H/0886/02/II/037 - C.I.2.b): modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento. Modifiche editoriali;

VC2/2020/309 - NL/H/0886/02/II/040 - C.I.2.b): modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento. Modifiche editoriali.

Conseguentemente si autorizza la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto: 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Numero procedure: NL/H/0886/02/II/040, NL/H/0886/02/IB/036, NL/H/0886/02/II/037.

Codice pratica: VC2/2019/534, C1B/2019/1036, VC2/2020/309.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH (codice SIS 1771).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01888

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allespray».

Estratto determina AAM/PPA 209/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale ALLESPRAY «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml (A.I.C. n. 039848015):

tipo II, C.I.4. Aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in accordo alle conclusioni della procedura AT/H/XXXX/WS/0094.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 4.8, 5.1, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/276.

Numero procedura: AT/H/XXXX/WS/0094.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01889

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grazax».

Estratto determina AAM/PPA n. 190/2021 del 18 marzo 2021

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale GRAZAX (A.I.C. n. 037610) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3, 6.6, 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) per aggiornare la tabella delle reazioni avverse del RCP (e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) dopo rivalutazione con metodologia ridefinita. Aggiunta dei risultati di uno studio clinico nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: ALK-Abellò A/S.

Procedura europea: SE/H/612/001/II/37.

Codice pratica: VC2/2019/358.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01981

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 191/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

C.I.2.b - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in conformità al prodotto di riferimento non armonizzato;

C.I.4 - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiornamento di sicurezza sull'interazione ACE-inibitori con inibitori della Neprilisina, e modifica dell'avvertenza relativa all'iperkaliemia;

C.I.2.b - modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in conformità al prodotto di riferimento.

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*; modifiche editoriali relativamente al medicinale «ZOFENOPRIL MYLAN GENERICS» (A.I.C. 040724) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina da cui il presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Codice pratica: VC2/2017/448 - VC2/2018/621 - VC2/2019/97

Procedura europea: NL/H/3770/001/II/018-NL/H/3770/001/II/020-NL/H/3770/001/II/021.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01982

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Questran».

Estratto determina AAM/PPA n. 207/2021 del 18 marzo 2021

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale «QUESTRAN « (A.I.C. n 023014) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: B.I.a.1.b: aggiunta di un nuovo sito di produzione della sostanza attiva supportato da ASMF.

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH.

Procedura europea: SE/H/XXXX/WS/379.

Codice pratica: VN2/2020/90.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01983

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucosolvan».

Estratto determina AAM/PPA n. 208/2021 del 18 marzo 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relative alla specialità medicinale MUCOSOLVAN 15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare (A.I.C. n 024428043):

Tipo II n. B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *z)* Aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario e modifiche correlate solo per il nuovo sito: modifiche del processo di produzione, della dimensione del lotto standard e degli IPC (Doc. Ref: CMDh/173/2010/Rev.17): Aggiunta del sito Sanofi S.r.l. via Valcanello 4, 03012 Anagni (FR), Italia;

Tipo IA_{IN} n. B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *a)* Sito di confezionamento secondario: Aggiunta del sito Sanofi S.r.l. via Valcanello 4, 03012 Anagni (FR), Italia;

Tipo IA_{IN} n. B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove: Aggiunta del sito Sanofi S.r.l. via Valcanello 4, 03012 Anagni (FR), Italia;

Tipo IA n. B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

Tipo IA n. B.II.e.2 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito *b)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

Tipo IA n. B.II.e.2 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito *b)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

Tipo IA n. B.II.e.2 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito *b)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

Tipo IA n. B.II.e.2 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

Tipo IA n. B.II.e.2 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

Tipo IA_{IN} n. B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito *a)* Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito 1. Così come confezionato per la vendita: tre anni.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Codice pratica: VN2/2020/30.

È autorizzata la modifica con impatto sugli stampati, al paragrafo n. 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al paragrafo n. 6 del foglio illustrativo e corrispondenti sezioni delle etichette.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01984

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decapeptyl».

Estratto determina AAM/PPA n. 218/2021 del 18 marzo 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relativo alla specialità medicinale «DECAPEPTYL» nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. 026999-060 «22,5 mg/ 2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + siringa e 2 aghi:

B.II.b.4.d: aumento della dimensione del lotto fino alla piena capacità del liostato;

B.II.b.3.z: revisione del nome dell'apparecchiatura utilizzata per le fasi di omogeneizzazione;

B.II.b.3.z: modifica dell'*holding time* del mezzo di sospensione;

B.II.b.3.z: rimozione di dettagli relativi al tipo di attrezzatura utilizzata;

B.II.b.3.z: Modifica nelle condizioni di conservazione della sospensione congelata prima della liofilizzazione.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/216.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01985

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Mucolitico».

Estratto determina AAM/PPA n. 219/2021 del 18 marzo 2021

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

C.I.4 - C.I.z - Aggiornamento dei paragrafi 4.1-4.4, 4.6-4.8,6.1 del RCP e relativi par. FI e delle etichette, ulteriori modifiche di tipo edi-

toriale, adeguamento al QRD e linea guida eccipienti per il medicinale LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 023185123 - «1,5 g compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 023185061 - «100 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 023185109 - «100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero» flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 023185059 - «750 mg/15 ml sciroppo con zucchero» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 023185097 - «750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 023185073 - «1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/5 - N1B/2020/740.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Pensa».

Estratto determina AAM/PPA n. 220/2021 del 18 marzo 2021

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale «ACETILCISTEINA PENSA» (A.I.C. n. 038175) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

tipo II: B.II.d.1 - Modifica dei parametri e/o limiti di una specifica del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Codice pratica: VN2/2017/5.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ghemaxan».

Estratto determina AAM/PPA n. 221/2021 del 18 marzo 2021

È' autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale «GHEMAXAN» (A.I.C. n. 044269) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

B.I.z - Aggiornamento delle informazioni riguardanti il produttore dell'intermedio eparina sodica purificata Yantai Dongcheng Biochemicals Co., Ltd (Yantai) contenute nel modulo 3.2.S.

Titolare A.I.C.: Chemi S.p.a.

Procedura europea: DE/H/6086/01-07/II/018.

Codice pratica: VC2/2020/578.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01988

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni

Si rende noto che con la delibera n. 2 del 29 dicembre 2020 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali di cui all'art. 7 della direttiva n. 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo n. 49/2010, predisposto al fine degli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 3, della direttiva medesima.

La delibera della Conferenza istituzionale permanente è integralmente pubblicata, insieme alla documentazione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo: http://www.alpiorientali.it

21A01946

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Benestare.

Il Comune di Benestare (RC), con deliberazione n. 18 del 30 novembre 2020, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della rag. Caterina Rosace, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A01989

Approvazione della nuova denominazione assunta dal Seminario Vescovile di Ventimiglia, e contestuale trasferimento della sede.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2021, il Seminario Vescovile di Ventimiglia, con sede in Ventimiglia (IM), assume la denominazione di Seminario Diocesano Pio XI e trasferisce la propria sede in Sanremo (IM).

21A01990

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a., in Sulmona.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN- 0000086 dell'11 marzo 2021, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Snam Rete Gas S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 10238291008, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a. sita nel Comune di Sulmona (AQ), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A02064

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Termica Milazzo S.r.l., in Milazzo.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000085 dell'11 marzo 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 369 del 6 luglio 2010, alla società Termica Milazzo S.r.l., identificata dal codice fiscale n. 02370720969, con sede legale in Contrada Mangiavacca snc - 98057 Milazzo (ME), per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Termica Milazzo S.r.l., sita nel Comune di Milazzo, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A02065

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-084) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.